SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

387ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-53

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 55-124

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 125-144

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1513) ***Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(233) ***COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza***

(550) ***MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto***

(1598) ***COSSIGA. –Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta***

(1604) ***LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza***

(1647) ***VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo***

(1702) ***RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti***

(1748) ***PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(1819) ***BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato***

BRUTTI Massimo *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 3, 6, 8 e *passim*
PASTORE *(FI), relatore* . . . . . .5, 6, 12 e *passim*
FRATTINI, *ministro degli affari esteri* . . . . . 6, 14, 17 e *passim*
BEDIN *(Mar-DL-U)* . . . . . .7, 10, 19 e *passim*
ZANCAN *(Verdi-U)* 10, 33, 43
* MANFREDI *(FI)* . . . . . .11, 21, 22 e *passim*
BATTISTI *(Mar-DL-U)* 21, 22, 39
PALOMBO *(AN)* 22, 23, 27
* GUBERT *(UDC)* . . . . . .28, 31, 35 e *passim*
AZZOLLINI *(FI)* 31, 32
GUBETTI *(FI)* 36
CONTESTABILE *(FI), relatore* . . . .40, 43, 44 e *passim*
MONTICONE *(Mar-DL-U)* 44
BOCO *(Verdi-U)* 44, 48, 49

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .22, 24, 25 e *passim*

Verifiche del numero legale . . .45, 47, 48 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2003 51

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1513:

Emendamenti tendenti a premettere articoli all'articolo 1 . . . . . *Pag.* 55

Articolo 1 ed emendamenti 57

Articolo 2 ed emendamenti 61

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 74

Articolo 3 ed emendamenti 80

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 88

Articolo 4 ed emendamenti 94

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 125

DISEGNI DI LEGGE

Ritiro . . . . . *Pag.* 135

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 135

Trasmissione di documenti 135

PETIZIONI

Annunzio 136

INTERROGAZIONI

Annunzio 50

Interrogazioni 137

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 29 aprile.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1513) ***Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(233) ***COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza***

(550) ***MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto***

(1598) ***COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta***

(1604) ***LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza***

(1647) ***VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo***

(1702) ***RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti***

(1748) ***PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(1819) ***BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1513 nel testo proposto dalle Commissioni riunite e sugli emendamenti ad esso presentati. *(v. Resoconto stenografico)*. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. L'emendamento 1.1 completa la definizione, contenuta nell'articolo 1 della legge n. 801 del 1977, dei poteri del Presidente del Consiglio in materia di politica di informazione per la sicurezza, attribuendogli in via esclusiva, tra l'altro, al comma 3, la tutela del segreto di Stato quale Autorità nazionale per la sicurezza, figura non ancora esplicitamente prevista dall'ordinamento nonostante sia stata da tempo adottata in sede NATO. Viene anche inserito un primo riferimento legislativo alla procedura di concessione e revoca del nulla osta di segretezza. L'emendamento 1.3 disciplina la delega delle funzioni ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato e l'emendamento 1.5 indica una nuova definizione delle funzioni del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (testo 2) e 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6 e contrario sui restanti.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Concorda con il parere del relatore.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Mantiene gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.5, che si muovono nella logica indicata dal Governo, ed invita il relatore e il rappresentante del Governo ad accoglierli.

PASTORE, *relatore*. Non essendovi obiezioni nel merito bensì soltanto un rilievo relativo ad una eccessiva articolazione della norma, si rimette al Governo.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Esprime parere contrario.

È quindi respinto l'emendamento 1.1.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Mantiene gli emendamenti 1.2 e 1.4 (testo 2), entrambi rispondenti ad una logica realmente innovativa di porre in capo al Presidente del Consiglio anche la responsabilità politica dei Servizi.

Il Senato respinge gli emendamenti dall'1.2 all'1.5 ed approva l'emendamento 1.6. Sono altresì respinti i restanti emendamenti mentre è approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. L'emendamento 2.1 (testo 2) muove dall'esigenza di rafforzare la struttura centrale dell'intelligence italiana che fa capo direttamente al vertice dell'Esecutivo, disegnando una serie di uffici articolati con poteri di controllo interno, in quanto l'intervento delineato all'articolo 2 appare eccessivamente limitato e non tale da garantire un'efficace organizzazione. Segnala in particolare la norma che propone l'adeguamento del sistema statistico e informatico dei Servizi al fine di utilizzare le tecnologie avanzate per la raccolta, l'acquisizione e la selezione delle informazioni. L'emendamento 2.0.1 (testo corretto), di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, propone di assegnare al SISMI le attività di intelligence fuori del territorio nazionale ed al SISDE quelle da svolgere entro i confini del Paese, prevedendo altresì un ufficio di coordinamento nell'ambito del CESIS. Si propone inoltre una disciplina innovativa degli archivi del sistema informativo per la sicurezza.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 2.12 pone l'accento sulla necessità di rendere accessibili gli archivi alla magistratura, alla stampa e ai ricercatori in nome di un criterio di trasparenza che tiene conto delle negative esperienze del passato.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 2.7 (testo 2) pone l'accento sull'azione di coordinamento nell'ambito della cooperazione internazionale che deve avvenire sulla base delle direttive del Comitato di cui all'articolo 2.

MANFREDI *(FI)*. L'emendamento 2.102 è volto a rendere più efficiente l'organizzazione del CESIS affidando al segretario generale del Comitato funzioni di diretto supporto dell'attività del Presidente del Consiglio. Gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.4 propongono, rispettivamente, l'assegnazione al SISMI di funzioni relative alle informazioni e al SISDE quelle inerenti l'attività di controinformazione. L'emendamento 2.0.2 propone l'istituzione dell'Ufficio centrale per la sicurezza per le attività inerenti il segreto di Stato e la tutela della documentazione.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.1, peraltro condivisibile nella parte relativa al sistema statistico ed informatico dei Servizi, nonché gli emendamenti 2.0.1 (testo corretto), 2.0.5, 2.0.100, 2.0.101 e 2.0.4. Si rimette altresì alla valutazione del Governo per gli emendamenti 2.102 e 2.0.2 ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Premesso che il contenuto dell'emendamento 2.1 è stato recepito in parte dal testo delle Commissioni riunite, invita il senatore Brutti a trasformare le ulteriori indicazioni sugli aspetti tecnici o amministrativi, concernenti l'adeguamento del sistema statistico a quello vigente nei Servizi stranieri o la fissazione di un piano per le risorse umane e finanziarie, in un ordine del giorno che indichi i criteri per la normativa regolamentare. Esprime inoltre parere favorevole all'emendamento 2.7, se il senatore Bedin accetta di aggiungere la parola «anche» alla previsione concernente le direttive del Comitato interministeriale, e all'emendamento 2.0.2. Invita altresì il senatore Manfredi a ritirare il 2.102 ed esprime parere conforme a quello del relatore per i restanti emendamenti.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Non accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.1, che modifica nel senso indicato dalla Commissione bilancio, proprio per sollecitare la scelta dell'Assemblea tra il ricorso a una disciplina legislativa oppure a una normativa regolamentare in ordine ai compiti del CESIS, dal momento che un eventuale voto contrario non pregiudica la presentazione dell'ordine del giorno sollecitato dal Ministro. Invita ad un ripensamento sulla normativa proposta per la segreteria generale del CESIS, non ritenendo corretto il rinvio dell'intera delicata materia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Infine, sollecita una presa di posizione del Governo sulla denominazione dei Servizi.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Anche la normativa sulla segreteria generale del Cesis può rientrare nelle indicazioni da inserire in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non avendo ritirato i presentatori l'emendamento 2.1 (testo 2), la Presidenza ritiene ammissibile solo un ordine del giorno sull'intero provvedimento, da presentarsi prima della votazione finale. Gli emendamenti 2.2 e 2.22 sono inammissibili in quanto privi il primo di portata modificativa, il secondo di portata normativa.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Modifica l'emendamento 2.7 come proposto dal Ministro. *(v. Allegato B)*.

Con successive votazioni, il Senato respinge l'emendamento 2.1 (testo 2) e gli emendamenti da 2.3 a 2.6. È quindi approvato il 2.7 (testo 2) e sono respinti gli emendamenti da 2.8 a 2.21, nonché gli emendamenti da 2.23 a 2.101.

MANFREDI *(FI)*. Ritira gli emendamenti 2.102, 2.0.5 e 2.0.4. Accoglie altresì le indicazioni della Commissione bilancio e modifica l'emendamento 2.0.2. *(v. Allegato B).*

Il Senato approva l'articolo 2, nel testo emendato.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Anche a nome dei senatori Dalla Chiesa, Petrini e Bedin, sottoscrive l'emendamento 2.0.1 (testo corretto).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), respinge l'emendamento 2.0.1 (testo corretto).

PALOMBO *(AN)*. Sollecita un chiarimento sugli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101, concernenti una diversa definizione dei compiti dei due Servizi di informazione e sicurezza democratica e militare.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Un intervento in materia presuppone il coordinamento tra le due Amministrazioni interessate, in questa fase prematuro.

PALOMBO *(AN)*. Ritira gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Fa suoi gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101 e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico, dissentendo dalla valutazione del Ministro sulla impraticabilità di una soluzione immediata.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101. È quindi approvato l'emendamento 2.0.2 (testo 2), mentre è respinto l'emendamento 2.0.200.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 3.0.1 e 3.102 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.0.2 il parere favorevole è condizionato.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Nel complesso, gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 3 tendono a colmare la clamorosa lacuna relativa ad una disciplina per il reclutamento del personale, che deve essere assunto o per collocamento fuori ruolo dei dipendenti dello Stato o per appositi e selettivi concorsi. Sollecita in particolare il parere favorevole sui commi 12 e 13 dell'emendamento 3.1.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. L'emendamento 3.2 prevede le modalità di assunzione del personale dei Servizi, dopo il blocco stabilito qualche anno fa per porre fine alle degenerazioni emerse, che si è protratto eccessivamente; ferma restando la competenza del Presidente del Consiglio, si prevede una procedura di controllo *ex post* da parte del Comitato parlamentare. In particolare, la norma prevista dal comma 4 tutela il rispetto del segreto anche dopo la cessazione dalle attività degli operatori dei Servizi per scoraggiare successive fughe di notizie, su cui si registra il consenso del Governo.

PALOMBO *(AN)*. L'emendamento 3.0.100 obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di pubblici servizi a collaborare con i Servizi per la fornitura di dati anche in deroga al segreto d'ufficio.

GUBERT *(UDC)*. L'emendamento 3.0.102 tende ad escludere una particolare propensione a delinquere del personale cui la normativa in esame consente, previa autorizzazione, comportamenti penalmente sanzionabili.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. Invita il senatore Bedin a ritirare l'emendamento 3.1. Si rimette alla valutazione del Governo sugli emendamenti 3.2, 3.0.100 e 3.0.101. È favorevole all'emendamento 3.103 del Governo e contrario sui restanti emendamenti.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. In aggiunta al precedente intervento, sottolinea l'importanza del primo comma dell'emendamento 3.2, che prevede una distinzione all'interno dei Servizi tra gli agenti ed il personale amministrativo.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Esprime parere contrario sul 3.1 e favorevole sul 3.2, invitando il senatore Brutti a modificare i riferimenti che il testo contiene ai «Servizi di informazione per la sicurezza», attenendosi alla tradizionale dizione di «Servizi per le informazioni e la sicurezza»; è infatti una questione sostanziale che necessita un approfondimento e che potrà essere definita prima della conclusione dell'*iter* legislativo. I restanti emendamenti all'articolo 3, ad eccezione del 3.103, vengono assorbiti all'approvazione del 3.2. Invita inoltre il senatore Palombo a ritirare l'emendamento 3.0.100 e a convergere sul 3.0.101 del senatore Brutti, che prevede sia il Presidente del Consiglio a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni che i Servizi ritengono necessarie. Infine, esprime parere contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Ritira l'emendamento 3.1 e, insieme agli altri firmatari, sottoscrive il 3.2. Ritira inoltre gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Aderendo alle richieste del Governo, modifica l'emendamento 3.2. *(v. Allegato A).*

Il Senato approva l'emendamento 3.2 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 3, con conseguente preclusione di tutti gli emendamenti fino al 3.102. Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 3.103 (testo 2), modificativo della sola rubrica dell'articolo.

PALOMBO *(AN)*. Ritira l'emendamento 3.0.100 e sottoscrive il 3.0.101.

Il Senato approva l'emendamento 3.0.101.

GUBERT *(UDC)*. Si dichiara disponibile a modificare l'emendamento 3.0.102 per ovviare alle eccezioni sollevate dal relatore.

PASTORE, *relatore*. Conferma il parere contrario, in quanto la norma dell'emendamento è implicita nel sistema.

Il Senato respinge l'emendamento 3.0.102.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

AZZOLLINI *(FI)*. In qualità di Presidente della Commissione bilancio, chiede al Governo di asseverare l'assoluta gratuità delle attività svolte dai componenti del Comitato di garanzia.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Riformula l'emendamento 4.142 *(v. Allegato A)* prevedendo esplicitamente la gratuità delle altissime funzioni di servizio svolte dai componenti del Comitato di garanzia.

AZZOLLINI *(FI)*. Prende atto del dichiarazioni del ministro Frattini e, ai sensi del comma 7 dell'articolo 100 del Regolamento, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 4.142 (testo 3). Conseguentemente, qualora quest'ultimo venisse approvato, verrebbe meno il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione sugli altri emendamenti all'articolo 4, ad eccezione del 4.136, su cui il parere resta contrario, e del 4.141 su cui il parere favorevole è condizionato.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo, è motivato dalla fermissima opposizione all'introduzione di una speciale causa di giustificazione, che costituisce un colpo di spugna su delitti commessi per ragioni di Stato: è un istituto estraneo alla tradizione giuridica e che fa seguito ad una storia non proprio commendevole dei Servizi. L'articolo è inoltre carente dal punto di vista tecnico, tanto che lo strumento individuato per introdurre tale giustificazione è stato censurato dal senatore Cirami, che ha espresso un parere fortemente critico a nome della Commissione giustizia, configurando gli estremi di una violazione dell'articolo 102 della Costituzione e prefigurando possibili conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Inoltre l'applicazione della causa di giustificazione viene esclusa solo per pochi delitti, tanto che può essere applicata anche a fattispecie gravi, quali ad esempio la diffamazione. Invita pertanto l'Aula a modificare una norma estremamente pericolosa. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Misto-RC e del senatore Occhetto).*

GUBERT *(UDC)*. L'emendamento 4.100 propone di sopprimere quella parte dell'articolo che stride con la concezione dello Stato fondata sulla persona, nella quale dovrebbe ritrovarsi la maggioranza di Governo, che invece spesso trascura i valori espressi dal mondo cattolico. L'emendamento 4.105 aggiunge il rispetto della salute della persona quale condizione per la non punibilità di condotte illecite; con il 4.106 vengono tutelati i diritti della persona costituzionalmente garantiti e il 4.112 esclude l'estensione della giustificazione a terzi collaboratori. L'emendamento 4.116 consente la non punibilità del comportamento solo nel caso in cui

la lesione dell'interesse collettivo a seguito della condotta illecita sia inferiore rispetto al mancato raggiungimento del fine. Dà per illustrati i restanti emendamenti. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-U e dei senatori Michelini e Betta).*

GUBETTI *(FI)*. Illustra l'emendamento 4.200, che esclude l'applicazione della causa di giustificazione ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. L'attività di *intelligence* è connaturata alla discrezionalità e non può prescindere da modeste violazioni di legge, ma ciò impone efficaci controlli sulle operazioni per garantire la proporzionalità tra strumenti adottati e obiettivi da conseguire. L'articolo 4, come il disegno di legge presentato dal Governo D'Alema nella precedente legislatura, prevede la tutela dei principi intangibili piuttosto che l'elencazione dei comportamenti ammissibili, che si sarebbe rivelata estremamente problematica. La norma non preclude l'intervento dell'autorità giudiziaria, benché sia auspicabile l'approvazione dell'emendamento 4.113, che prevede una procedura più rigorosa per l'applicazione della speciale causa di giustificazione, recependo così le preoccupazioni espresse anche dal senatore Gubert. Invita inoltre l'Assemblea ad investire il Comitato parlamentare di controllo del potere di elezione dei componenti del Comitato di garanzia, come previsto dall'emendamento 4.113, al fine di garantirne l'autonomia nei confronti del Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Il testo proposto dalle Commissioni riunite non rispetta i valori costituzionali della persona e pertanto auspica l'approvazione dell'emendamento 4.3, che pur tenendo conto della peculiarità delle funzioni di *intelligence* consente di coniugare la tutela delle garanzie con l'efficienza degli apparati e quindi la sicurezza dello Stato. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CONTESTABILE, *relatore*. Le garanzie funzionali a favore dei Servizi previste dall'articolo 4 non configurano delitti di Stato ma, in un'ottica minimalista rispetto alle corrispondenti norme degli ordinamenti stranieri, offrono strumenti per la legittima difesa dello Stato nell'interesse dei cittadini; strumenti tanto più necessari alla luce degli attuali rischi derivanti dal terrorismo internazionale. Ribadita la necessità di tenere distinte le sfere dell'etica e della politica, esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo e si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 4.103, 4.200, 4.131, 4.132, 4.134 e 4.137. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.103 e 4.137. Concorda con la rimessione al parere dell'Assemblea in ordine all'emendamento 4.200, pur trattandosi di principio evidentemente desumibile dal contesto normativo. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.131 e 4.132, inerenti al problema della conformità della condotta, ritenendo inopportuno per un verso sopprimere un principio introdotto dalle Commissioni riunite a conclusione di un approfondito dibattito, dall'altro confermarlo con una formulazione tecnicamente complessa. Si rimette all'Assemblea anche sull'emendamento 4.134. Concorda con il parere del relatore sui restanti emendamenti.

ZANCAN *(Verdi-U)*. È impensabile che i Servizi per le informazioni e la sicurezza possano operare al di fuori della legalità comune specie laddove vengano autorizzati a compiere, per scopi istituzionali, reati ai danni di cittadini terzi. Rivendicando la difesa dei diritti del singolo contro la ragion di Stato, chiede la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 4.1. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U e dei senatori Occhetto e Pagliarulo).*

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive l'emendamento 4.1, ritenendo erronea la scelta di non elencare espressamente le violazioni di legge tollerate e di optare per una riformulazione di principio che non scongiura il rischio di deroghe da principi etici posti alla base della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Gubert).*

CONTESTABILE, *relatore*. Alla base della Costituzione stanno principi politici e giuridici, non etici. Ribadisce che l'articolo 4 non autorizza alla violazione dei diritti dei cittadini ma alla difesa dello Stato da rischi quali quelli portati dal terrorismo. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano).*

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 4.1 è respinto. Su richiesta del senatore BEDIN (Mar-DL-U), con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 4.3.

GUBERT *(UDC)*. Rilevando con sorpresa che la maggioranza, anche nelle componenti che si ispirano alla dottrina sociale cristiana, esclude un rapporto tra etica e politica, ribadisce le ragioni dell'emendamento 4.100 a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Aut e Verdi-U).*

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Dopo essere stato utilizzato per giustificare il ricorso alla guerra preventiva, oggi il terrorismo viene usato per autorizzare preventivamente la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti. Chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 4.100. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Misto-Com).*

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 4.100. Vengono respinti anche gli emendamenti 4.101 e 4.10. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale chieste dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 4.5 e 4.6.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BOCO *(Verdi-U)*, dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 4.11. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 19,46.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*, dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 7 maggio.

La seduta termina alle ore 19,49.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34).*
Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cirami, Compagna, Cozzolino, Cursi, D'Alì, Degennaro, Delogu, Forte, Guzzanti, Mancino, Mantica, Marano, Pace, Salini, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amato, negli Stati Uniti, per partecipare ai lavori di una *task force* interparlamentare per le politiche verso l'Europa; Danieli Franco, Iannuzzi, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Girfatti, Greco e Manzella, per partecipare alla Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari; Provera, per partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti dell'Unione Europea; Marini, per attività del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato; Tomassini, per partecipare ad una visita all'Istituto di ricerche di biologia molecolare; Pedrizzi, per partecipare ad un convegno sul cambiamento organizzativo della pubblica amministrazione.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1513) ***Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(233) ***COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza***

(550) ***MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto***

(1598) ***COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta***

(1604) ***LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza***

(1647) ***VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo***

(1702) ***RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti***

(1748) ***PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(1819) ***BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore, senatore Pastore, e del ministro degli affari esteri, onorevole Frattini.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'articolo 4, capoverso, articolo 10-*decies*, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.3 (limitatamente al comma 6), 6.2 (limitatamente al capoverso, articolo 12-*ter)*, 3.0.1, 3.102, 4.136, 4.142 (testo 2), 4.113 (limitatamente al capoverso, articolo 10-*quater* e al comma 1 del capoverso, articolo 10-*ter)*, 4.123, 4.118, 4.122, 4.125, 4.135, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.143, 4.144 e 4.145.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (limitatamente al capoverso, articolo 3-*bis)*, 2.0.2, 3.2, 4.303 e 4.302 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga introdotta una norma del seguente tenore: «Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato», nonché sull'emendamento 1.4 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vengano soppressi i commi 4 e 5. Sull'emendamento 3.1, esprime, invece, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano soppressi i commi 12 e 14 e che venga introdotta una norma del seguente tenore: «Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Esprime, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.2 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, al comma 1, dopo le parole: «organismi informativi», vengano aggiunte le altre: «cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati.».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1513, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò brevemente gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.5. Il primo di essi concerne una definizione dei poteri del Presidente del Consiglio dei ministri già in parte contenuta nella legge n. 801 del 1977. A nostro avviso, la formulazione della legge n. 801 del 1977 va integrata e risulta oggi parziale.

Come i colleghi potranno vedere, la formulazione impiegata è: «informazione per la sicurezza», e ad essa sono addetti i vari organismi disciplinati dalla legge. Tra questi organismi vi sono i due Servizi. Essa è

correlata all'interesse e alla difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.

C'è un ulteriore elemento in questo emendamento 1.1, precisamente al comma 3, cioè la previsione secondo la quale «Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa, nonché al rilascio e alla revoca dei nulla osta di segretezza».

Questa norma ha un suo rilievo poiché nel nostro ordinamento non figura in alcuna norma legislativa la determinazione di un soggetto indicato come Autorità nazionale per la sicurezza. Questa formulazione «Autorità nazionale per la sicurezza» in realtà deriva da accordi internazionali e più precisamente da un testo denominato *Minimum standard of security* del Consiglio Atlantico del 1955. Allora i Paesi membri della NATO si impegnavano ad individuare, ciascuno nell'ambito del proprio ordinamento, la figura di un funzionario cui veniva assegnata la funzione, appunto, di Autorità nazionale per la sicurezza. Si creava così un circuito internazionale.

Per quel che riguarda l'Italia, la figura alla quale veniva assegnata questa funzione era quella del direttore del Servizio segreto militare. Per la verità con una innovazione del 1991, che si deve all'allora presidente del Consiglio Andreotti, la funzione di Autorità nazionale per la sicurezza fu sottratta al direttore del Servizio segreto militare e assegnata ad una figura civile, precisamente all'allora segretario generale del CESIS, che era un civile, l'ambasciatore Fulci. Non c'è dunque alcuna norma legislativa che individua il soggetto politico responsabile di tali funzioni e dal quale dipende il funzionario cui si assegnano i poteri relativi alla materia del segreto.

Quindi, questa norma ha una sua importanza perché stabilisce che Autorità nazionale per la sicurezza, da cui dipende poi il funzionario direttamente competente in materia di segreto e di direzione dell'Ufficio centrale per la sicurezza, è il Presidente del Consiglio. Pertanto, mi permetto di sottolineare l'utilità dell'inserimento di una norma che identifica il Presidente del Consiglio come Autorità nazionale per la sicurezza. È anche rilevante che vi sia qui un primo riferimento legislativo alla procedura di concessione e revoca dei nulla osta di segretezza.

Inoltre, credo sia utile prevedere che le funzioni non attribuite al Presidente in via esclusiva possano essere delegate ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato. Questa delega deve trovare un fondamento legislativo, una sua disciplina, perché in una serie di casi noi possiamo avere poteri specifici e anche un intervento nelle sedi istituzionali (penso, per esempio, al CIIS) del Ministro senza portafoglio o del Sottosegretario di Stato con delega ai Servizi (questo è previsto nell'emendamento 1.3).

Infine, vi è l'emendamento 1.5, relativo al Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, che qui viene disegnato in un modo

abbastanza simile al disegno di legge del Governo. Tuttavia, c'è qualcosa di più, e cioè una definizione delle competenze; si prevede infatti che il CIIS «elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza; esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare» – richiamo l'attenzione del Ministro su questo punto – «sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione».

Al comma 4 dell'emendamento 1.5 (anche su questo punto richiamo l'attenzione del Ministro) si prevede – e credo sia utile farlo – che il Presidente del Consiglio dei ministri possa chiamare a partecipare alle sedute del CIIS il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato in materia di Servizi, ma anche il Segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, i direttori del SISMI e del SISDE, nonché (introdurrei questa clausola di salvaguardia) altre autorità o esperti che collaborino con il Governo, proprio per dare di volta in volta, sulle singole materie trattate, un potere di intervento specifico sulla base di un'informazione determinata e dell'utilizzazione delle competenze più significative da parte del CIIS. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, è molto apprezzabile la presenza di tanti senatori in Aula, ma per poter ascoltare l'illustrazione degli emendamenti e i vari interventi è necessario ridurre le conversazioni bilaterali.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame si limita ad una riforma estremamente ridotta e puntuale del testo di legge vigente, laddove gli emendamenti che riscrivono l'articolo 1 (ossia gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) si inseriscono in una riforma più ampia e complessiva, che il Governo e la maggioranza non escludono, ma che in questo momento hanno dovuto accantonare. Invito pertanto i presentatori a ritirare tali emendamenti, poiché sono in contrasto con l'impostazione e con la filosofia stessa del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, se non ricordo male ne abbiamo discusso in Commissione e la proposta fu approvata. Probabilmente si tratta di un refuso; in ogni caso, esprimo parere favorevole.

Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1.8, 1.100, 1.10 e 1.13 perché tendono a riscrivere la composizione del CIIS, e il relatore ritiene che quella prevista nel disegno di legge sia la composizione più equilibrata e più funzionale.

Per quanto concerne l'emendamento 1.12, voglio ricordare che già è prevista a regime una relazione sul tema da parte della Presidenza del Consiglio, per cui inserirlo in questo punto comporterebbe una duplicazione e comunque un rischio di confusione legislativa tra due fonti normative.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, aderisce all'invito che le è stato rivolto di ritirare i suoi emendamenti?

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, purtroppo non posso essere d'accordo con l'argomento usato dal relatore perché noi abbiamo proprio accettato di muoverci entro i confini fissati dal disegno di legge del Governo.

Questi emendamenti non rispondono alla logica di un riordinamento, di una riforma complessiva dell'*intelligence* italiana, ma alla logica che è stata prescelta dal Governo. L'argomento su cui intervengono è trattato nel disegno di legge governativo; noi però vorremmo che venisse disciplinato in forma più articolata.

Questo non mette in discussione né la struttura complessiva del disegno di legge presentato dal Governo, né i tempi, perché non abbiamo alcuna intenzione di differire la discussione e l'approvazione del provvedimento.

Quindi, mantengo questo emendamento ed invito sia il relatore sia il Governo a valutarlo nel merito. Non mi pare che ci siano, stando alle cose qui dichiarate dal relatore e dal Governo, motivi per respingere questi emendamenti, se non il fatto che sono presentati dall'opposizione. Credo che sarebbe bene accolto da noi un atteggiamento di disponibilità e di buona volontà del Governo, della maggioranza o del relatore qualora si decidesse di accettare questi emendamenti.

PASTORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, ho formulato quella osservazione perché in Commissione queste parti erano ricomprese in quel testo più ampio.

Credo che nel merito non vi siano obiezioni di fondo, tuttavia, è indubbio che la normativa che si propone è molto articolata e puntuale e potrebbe in qualche modo irrigidire i meccanismi di funzionamento che richiedono una certa flessibilità.

Sul punto mi rimetto al Governo con un'osservazione che rileva sul piano della forse eccessiva normazione di una materia che va invece disciplinata in maniera più sobria, così come avviene nel testo della legge, anche se modificata dalla proposta del disegno di legge in esame.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Confermo il parere contrario già espresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Senatore Bedin, lei accoglie la richiesta di ritiro dell'emendamento 1.2?

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, comprendo le ragioni del relatore, tuttavia, l'emendamento in votazione e anche il successivo emendamento 1.4 vanno esattamente nella direzione che mi sono permesso, a nome del Gruppo, di illustrare in discussione generale; vale a dire che siamo nella condizione, sia per motivi di carattere internazionale che più specificamente europeo, di non procedere ad una insufficiente riforma o a un piccolo ritocco della normativa, ma di porre le basi per una normativa di carattere nuovo. Questa nuova normativa non può che partire dal mettere in capo al Presidente del Consiglio la responsabilità politica dei Servizi di sicurezza, così come prevede il nostro emendamento.

Pertanto, noi manteniamo l'emendamento 1.2 per segnalare, a seguito dell'eventuale voto contrario della maggioranza, che il Governo e la maggioranza medesima non hanno voluto intraprendere la strada più corretta.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai senatori Boco e Zancan.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.1 e 2.0.1.

L'emendamento 2.1 nasce dalla necessità che noi ravvisiamo nella situazione attuale, tenendo conto dei problemi che si sono posti in questi anni e dell'esperienza successiva alla legge n. 801 del 1977, di rafforzare la struttura centrale dell'*intelligence* italiana che fa capo direttamente al vertice dell'Esecutivo.

Occorre accorciare, se posso usare questo termine, la distanza tra le attività di *intelligence* necessarie alla determinazione di scelte assai rilevanti per la politica del Paese e il vertice dell'Esecutivo, la Presidenza del Consiglio.

Naturalmente c'è bisogno del rafforzamento di una struttura centrale che comprenda in sé un'articolazione di uffici e, come noi riteniamo necessario, anche una struttura con poteri di controllo interno.

Non so se anche per questo emendamento si riproporrà lo stesso atteggiamento di chiusura dimostrato dal Governo e dalla maggioranza sugli emendamenti all'articolo 1 che avevo poco fa illustrato. Sarebbe singolare che il Governo dicesse di no alla proposta di rafforzamento di una struttura che fa direttamente capo al vertice dell'Esecutivo. Ma l'*intelligence* è organizzata in modo tale da fornire al Governo tutte le indicazioni e le

informazioni necessarie alla delineazione e all'attuazione di una strategia di difesa e di tutela dell'integrità dello Stato e della sicurezza pubblica, di tutela della politica internazionale dello Stato, che è nella responsabilità del Governo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(*Segue* BRUTTI Massimo). D'altronde, il Presidente del Consiglio ha una potestà normativa sua propria, non sostituibile in materia di *intelligence*, ma anche questa potestà normativa deve avere la possibilità di esercitarsi attraverso un'articolazione di uffici competenti.

Il CESIS così come è oggi, così come in sostanza rimane anche dopo la miniriforma che il Governo intende varare, è una specie di scatola vuota, è una struttura senza poteri, senza un'articolazione organizzativa tale da dare ad essa efficacia.

Segnalo in modo particolare la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 801 del 1977, di cui con l'emendamento 2.1 si propone la riformulazione, perché fa riferimento ad un potere specifico che abbiamo delineato in modo tale da rendere possibile la utilizzazione, a fini di *intelligence*, di tecnologie avanzate, oggi molto importanti per l'attività dei Servizi di informazione e sicurezza.

Ricordo che perfino in un discorso del Presidente degli Stati Uniti, rilevante per la definizione degli orientamenti di politica internazionale di sicurezza, vi è un riferimento alla utilizzazione di tecnologie ai fini della acquisizione, raccolta e selezione di informazioni.

La norma, così come l'abbiamo formulata, prevede che il Comitato esecutivo per i Servizi d'informazione per la sicurezza «cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica»; segue poi una previsione rilevante – credo che il Governo possa accogliere questa proposta o comunque considerarla seriamente – per cui il CESIS «assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali». Mi permetto di sottolineare l'utilità di questa norma perché – ripeto – il Governo la consideri con attenzione.

L'emendamento reca dunque una previsione articolata e dettagliata delle funzioni del CESIS. Per inciso, continuo a fare riferimento ad emendamenti che impiegano una dizione per la quale il Ministro ha oggi manifestato interesse e accordo, ma non so se sarà poi impiegata nel testo definitivo della legge. Noi proponiamo che, ovunque ricorra nel disegno di legge in esame e in ciò che resta della legge n. 801 del 1977, l'endiadi

«informazione e sicurezza» sia sostituita con l'espressione «informazione per la sicurezza». Vorrei sapere se il Governo concorda con questa proposta di modifica che si riferisce all'insieme del testo.

Nella seconda parte dell'emendamento 2.1 volta ad introdurre un articolo 3-*bis*, si prevede un controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza. Le strutture e l'organizzazione di questo tipo di controllo sono rimesse alla regolamentazione che sarà decisa dal Presidente del Consiglio dei ministri, ma si fissano alcuni criteri di orientamento sulla natura dei controlli e sulla loro organizzazione. Emerge una sorta di funzione ispettiva o di ispettorato. Ricordo che la proposta della commissione Jucci ipotizzava un ispettorato inquadrato nell'ambito del CESIS.

Vorrei che il Governo ed i relatori considerassero con animo libero queste proposte sulle quali credo possa realizzarsi una convergenza, né mi risulta che vi siano dissensi o ostilità da parte dei destinatari di queste norme, cioè da parte degli apparati di cui vogliamo riorganizzare il lavoro.

Sono certamente sensibile alla considerazione svolta questa mattina dal Ministro: non possiamo varare norme che determinino in questo momento un attrito troppo forte, una resistenza in quegli apparati ai quali chiediamo un impegno straordinario per le emergenze internazionali; dobbiamo però avere il coraggio di introdurre alcune innovazioni. Credo che attorno alle innovazioni qui proposte non possa che esservi un consenso, più o meno intenso, da parte degli operatori ma non un dissenso.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, colleghi, mi limito ad illustrare l'emendamento 2.12, ove si prevede la pubblicità degli archivi sotto il profilo della accessibilità alla magistratura, alla stampa e ai ricercatori.

Penso che le esperienze più o meno recenti consigliano di rendere trasparenti gli archivi dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato, che non devono essere i pozzi del Maelstrom di cui parla Edgar Allan Poe, di profondità insondabile e soprattutto di nessuna trasparenza.

Raccomando quindi l'accoglimento di quest'emendamento, perché la trasparenza giova soprattutto al prestigio delle istituzioni, in particolare a quello degli ordinamenti che si vogliono riformare.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione del relatore e del Governo su un emendamento tecnico, il 2.7, dando per illustrati gli altri.

Secondo quanto abbiamo già anticipato stamattina, mi pare che il tema della cooperazione internazionale sia dei Servizi militari, considerato anche l'avvio della Forza di intervento rapido europea, sia degli organismi civili – faccio riferimento a Europol – non possa avere solo un riferimento tecnico, ma debba avere anche un riferimento politico.

Per questo credo che non dovrebbero esserci obiezioni da parte del Governo e del relatore ad accogliere questa aggiunta, cioè che l'attività di coordinamento internazionale sia svolta: «sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all'articolo 2».

Per quanto riguarda i colleghi senatori, sottolineo che questo riferimento politico renderebbe, poi, più agevole anche il controllo parlamentare su una materia destinata ad avere sviluppi nei prossimi anni.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma devo illustrare ancora l'emendamento 2.0.1, al quale noi teniamo molto. Anzi preannuncio che su di esso chiederò la votazione nominale con procedimento elettronico.

L'emendamento si riferisce alla definizione dei compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza militare e di quello per la sicurezza democratica. Secondo questo testo, al SISMI spetterebbero le attività di *intelligence* fuori del territorio nazionale, mentre al SISDE spetterebbero le attività di *intelligence* entro i confini del Paese.

Occorre tener presente che i fenomeni di cui oggi si occupano i Servizi di informazione per la sicurezza e molte tra le nuove minacce (terrorismo internazionale, grandi *network* criminali) richiedono contemporaneamente attività all'estero e attività interne strettamente collegate.

Il disegno di legge che noi avevamo presentato prevedeva una collaborazione, in questi casi, tra i due apparati. L'emendamento 2.0.1 ripropone esattamente quella impostazione. Esso affida ad un ufficio di coordinamento, nell'ambito del CESIS (ecco un altro fattore di rafforzamento della struttura centrale dell'*intelligence)*, il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni che coinvolgono i due Servizi.

Subito dopo, si prevede una disciplina degli archivi del sistema informativo per la sicurezza, anzitutto l'archivio storico e l'archivio centrale. Quest'ultimo conserva tutti i dati informativi del sistema e, secondo l'emendamento, sarebbe collocato nell'ambito del CESIS.

Il comma 2 dell'articolo 6-*ter*, come formulato dall'emendamento, prevede che i dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, siano trasmessi senza ritardo all'archivio centrale. Di seguito, si prevede che gli archivi dei Servizi dopo un certo periodo di tempo (tre anni) cessino di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale, il che significa che per la memoria di vicende anteriori faranno capo all'archivio centrale, secondo i regolamenti che sono espressamente previsti.

Abbiamo scelto il periodo di tre anni in quanto ci sembra un periodo ragionevole ed è più lungo, per fare un esempio, di quello che veniva invece previsto nel testo della commissione Jucci. Anche qui non posso che raccomandare l'attenzione del Governo; naturalmente noi accoglieremmo positivamente una disponibilità del Governo a far proprio questo emendamento.

* MANFREDI *(FI)*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 2.102, che riguarda le funzioni del CESIS. Ho avuto modo durante la discussione generale di mettere in rilievo una mia personale convinzione, che riguarda la difficoltà comunque di coordinare l'attività delle strutture dei Servizi che dipendono, e continueranno a dipendere, da due diversi Ministeri.

Ora, la funzione del CESIS può essere, a mio avviso, rivalutata affidando, in particolare, al Segretario generale del Comitato una funzione specifica in prima persona di diretto supporto all'attività del Presidente del Consiglio. Questa responsabilizzazione del Segretario generale, a mio avviso, migliora sensibilmente le capacità dell'intera struttura di essere responsabile nei confronti del Presidente del Consiglio, che è poi la funzione principale.

Questo emendamento è da vedere in rapporto ad un altro emendamento che ho presentato all'articolo 6, che prevede la funzione sempre di coordinamento rafforzata del CESIS nei confronti dei due organismi del SISMI e del SISDE. Ma tornerò sull'argomento al momento opportuno.

L'emendamento 2.0.5 prevede sostanzialmente che il SISMI non operi secondo competenze che sono delimitate geograficamente, ma secondo competenze che sono delimitate «per funzione», affidando sostanzialmente al SISMI tutti i compiti che con accezione – lo riconosco – non perfetta, possiamo ricomprendere sotto il termine di «informazioni».

Tale emendamento va visto in relazione all'emendamento 2.0.4, che prevede, a sua volta, per il SISDE una competenza non più delimitata geograficamente, cioè all'interno dello Stato, ma anche questa «per funzione», che potremmo definire «controinformazioni». Questa diversa suddivisione delle competenze, come ho avuto modo di illustrare in discussione generale, consentirebbe ai Servizi di essere molto più efficienti e, oltretutto, comporterebbe una minore esigenza di coordinamento.

Infine, l'emendamento 2.0.2 riguarda sostanzialmente l'U.C.Si. Attualmente vi è, a mio parere, una sovrapposizione di competenze tra il CESIS e l'U.C.Si, essendo l'U.C.Si inquadrato nel CESIS. A mio avviso, le competenze dell'U.C.Si devono essere rese assolutamente autonome, perché l'attività dell'U.C.Si riguarda in genere tutto, anche il personale, che fa parte comunque dei Servizi, compreso il CESIS.

Se così non si procedesse, ci sarebbe la possibilità di un conflitto, di una sovrapposizione tra le competenze di chi è controllato e quelle di chi dovrebbe controllare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 2.1 mi richiamo alle motivazioni di merito per sostenere l'invito al ritiro. Vorrei però sottolineare come la lettera *f)* del comma 1, meriti attenzione; il Governo la potrà valutare nella forma che riterrà migliore. Può anche darsi che non sia necessario – anzi, probabilmente non lo è – il ricorso a una norma di legge, essendo sufficiente una disposizione di natura regolamentare per la questione delle archiviazioni, che peraltro è oggetto di un intervento emendativo successivo, per il quale rinvio agli articoli seguenti.

L'emendamento 2.2 mi sembra non modifichi sostanzialmente il testo. L'emendamento 2.3 stabilisce una cadenza temporale eccessivamente rigida, mentre il 2.4 può essere riduttivo; probabilmente, è ultroneo, perché in ogni caso quello che vi è previsto si può fare.

PRESIDENTE. Devo interpretare come contrarietà queste sue considerazioni?

PASTORE, *relatore*. Sì, come parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.6, è troppo specifico e quindi non utile alla funzionalità dell'istituto. Sull'emendamento 2.7 esprimo parere contrario, in quanto superfluo. L'emendamento 2.8 è riduttivo e quindi esprimo anche su di esso parere contrario.

Circa l'emendamento 2.9, vi è già una normativa generale al riguardo, per cui esprimo parere contrario, dato che potrebbe, tra l'altro, generare confusione. Anche sull'emendamento 2.11 esprimo parere contrario, in quanto è riduttivo rispetto a quanto già si può fare.

Circa l'emendamento 2.12, sul quale si è soffermato il senatore Zancan, credo che il problema vada risolto in sede di normativa nell'accesso ai documenti coperti da segreto di Stato. Sinceramente, prevedere che gli archivi siano accessibili a tutti senza alcun limite, al di là delle questioni connesse al segreto di Stato, mi sembra eccessivo; tra l'altro, infatti, c'è una necessità di riservatezza che presiede a tutti i provvedimenti amministrativi e non vedo perché questa non dovrebbe essere riconosciuta anche in archivi di questa natura, di per sé delicati. Non tutti gli atti della pubblica amministrazione sono di dominio pubblico, per ragioni di tutela della *privacy* che ben conosciamo.

L'emendamento 2.13 mi sembra superfluo, mentre, circa il 2.14, devo rilevare che la norma di cui alla lettera *d)* del comma 1 riguarda un fatto più tecnico che politico, per cui esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 2.15: non c'è motivo di sostituire la lettera *e)* del comma 1 con un'altra che in pratica ne sopprime una parte. Lo stesso vale per gli emendamenti 2.16 e 2.17.

Sull'emendamento 2.20 esprimo parere contrario, perché il cuore della riforma è proprio lo stabilire un collegamento politico e, insieme ad esso, una responsabilità chiara e definita della massima espressione del Governo del Paese.

Sull'emendamento 2.21 esprimo parere contrario perché è assolutamente fuori luogo sostituire il Presidente del Consiglio dei ministri con il Comitato parlamentare di controllo sui servizi. Sugli emendamenti 2.22 e 2.23 esprimo parere contrario, perché nell'ambito della pubblica amministrazione sono necessarie le specificazioni che essi tendono a sopprimere.

Quella determinata dall'emendamento 2.24 sarebbe una normativa irrituale perché ad un parere sostituirebbe addirittura una proposta vincolante. Lo stesso vale per gli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.27, sui quali esprimo ugualmente parere contrario: si tratta di norme che attribuiscono

una competenza da ritenere impropria. Lo stesso dicasi per l'emendamento 2.100.

Sull'emendamento 2.29 esprimo parere contrario, in quanto riduttivo; lo stesso parere esprimo sugli emendamenti 2.30, 2.31 e 2.101, perché invasivo delle competenze dei soggetti previsti dalla normativa.

Per quanto concerne l'emendamento 2.102, mi rimetto al Governo. L'emendamento 2.0.1 (testo corretto) è un maxiemendamento che contiene parti indubbiamente pregevoli. Tuttavia, esso implica una riforma, anche se non radicale (come prevista in altri testi), estremamente estesa dei Servizi, anche nella parte più strettamente letterale. Invito quindi i proponenti al ritiro; diversamente, il parere è contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 2.0.2, mi rimetto al Governo. Invito invece i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.0.5, 2.0.100, 2.0.101 e 2.0.4.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 2.0.200, poiché complica in parte un sistema già di per sé complesso.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, concordo con le valutazioni e i pareri espressi dal relatore. Desidero aggiungere due riflessioni sugli emendamenti di maggiore sostanza presentati dal senatore Massimo Brutti, con particolare riferimento all'emendamento 2.1.

Come già accennato dal presidente Pastore, numerose previsioni contenute in questo emendamento, come lo stesso presentatore ha riconosciuto, sono già state recepite nel testo attualmente all'esame del Senato. Vi sono poi altri aspetti – segnalo quelli dell'adeguamento tecnologico e del coordinamento tra sistema statistico-informativo dei Servizi italiani e dei Servizi di altri Paesi, quello concernente il piano di individuazione delle risorse e del personale, nonché quello relativo agli archivi – che probabilmente non richiedono una disciplina di legge.

Ad esempio, se le prescrizioni relative all'adeguamento del sistema statistico fossero contenute in un ordine del giorno del Senato, trattandosi di materia cui pacificamente il Governo provvede con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero con atto amministrativo, eviteremmo di appesantire la legge, accogliendo (poiché il Governo le accoglierebbe) queste sollecitazioni di tipo tecnico e tecnologico, che condivido.

Quindi, fermo restando il parere contrario sull'emendamento, che appesantisce e cambia notevolmente l'impostazione del provvedimento, che non è di profondo riordino, ritengo che su tali aspetti vi sia spazio per un invito da parte del Senato che il Governo accoglierebbe, trattandosi di attività amministrativa.

L'emendamento 2.7 prescrive in sostanza che sulla materia del coordinamento internazionale il CESIS provvede sulla base delle direttive del Comitato di cui all'articolo 2, ovvero il Comitato interministeriale per i Servizi di informazione e sicurezza. Sarebbe opportuno introdurre nel testo dell'emendamento, prima delle parole «sulla base» la parola «anche».

È chiaro, infatti, che il CESIS deve poter provvedere al coordinamento internazionale tra i Servizi non «soltanto» sulla base delle ,direttive ma «anche» sulla base delle direttive del Comitato interministeriale. Pertanto, se il senatore Bedin fosse disponibile ad accogliere la formulazione «anche sulla base», il Governo esprimerebbe parere favorevole.

L'emendamento 2.102 del senatore Manfredi pone un problema reale, ma credo che esso trovi già risposta nella disposizione attuale del testo del Governo, che – è vero – non fa riferimento al Segretario generale, ma parlando della Segreteria generale del CESIS stabilisce che la Segreteria generale è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio; che il Presidente nomina e revoca il Segretario; che la Segreteria risponde al Presidente del Consiglio.

Quindi, aggiungere un comma *ad hoc* che stabilisce che anche il Segretario risponde al Presidente del Consiglio mi sembra un appesantimento che non cambia la sostanza. L'invito al ritiro non esprime dunque contrarietà, ma sta a significare che già esiste questo principio di diretta e assoluta dipendenza dal Capo del Governo.

L'ultimo punto che il presidente Pastore aveva rimesso alla valutazione del Governo riguarda l'emendamento aggiuntivo 2.0.2, del senatore Manfredi, sul quale esprimo parere favorevole, perché – come ho detto in sede di replica – il ruolo dell'U.C.Si. (l'Ufficio centrale per la sicurezza), come anche il senatore Massimo Brutti con altre proposte diversamente formulate aveva chiesto, è giusto che abbia maggiore autonomia.

La formulazione del senatore Manfredi va in questa direzione e in questo senso il Governo, sciogliendo la riserva del presidente Pastore, esprime parere favorevole. Su tutti gli altri emendamenti, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro.

Senatore Brutti, per quanto riguarda l'emendamento 2.1, ritengo vi fosse, da parte del relatore, un invito al ritiro e mi sembra di interpretare la richiesta, da parte del Ministro, di una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, c'è una questione oggetto di valutazione politica che deve essere, a mio avviso, oggetto di un voto. La questione è se le funzioni relative all'attività del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza debbano essere, sia pure nei punti fondamentali, disciplinate dalla legge oppure debbano essere rimesse tutte ad una normativa regolamentare.

È su questo punto che io credo opportuno esprimere comunque un voto, la qual cosa mi sembra non precludere nel merito una convergenza su un ordine del giorno che potrebbe essere del seguente tenore: «Il Senato impegna il Governo a prevedere e a disciplinare con norme regolamentari le seguenti funzioni del CESIS». Non so, Presidente, se lei ritiene utile che io legga il testo dell'ordine del giorno o se sia preferibile rinviare a dopo.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, non è possibile, perché se l'emendamento rimane e viene sottoposto alla valutazione dell'Aula, non può esservi più trasformazione in ordine del giorno.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Il voto negativo che potrà esserci, dato l'orientamento del Governo e della maggioranza, non preclude una convergenza nel merito ove questa regolamentazione si sposti a livello di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi, l'ordine del giorno indicherebbe una falsariga dei criteri per una normazione regolamentare, posto che la maggioranza bocci la nostra proposta che questi criteri vengano indicati dalla legge.

Non so se sono stato chiaro: il voto negativo della maggioranza dell'Aula non esclude un ordine del giorno che possa invece indicare nella normativa regolamentare secondaria, nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la fissazione di quei criteri che la maggioranza non ha voluto collocare nella legge.

La mia opinione è che si possa votare prima sull'inclusione di questi criteri nella legge e poi, senza difficoltà, una volta che il voto sia stato espresso in senso negativo (come immagino avverrà), approvare un ordine del giorno che rinvii alla normativa regolamentare quegli stessi criteri.

Vorrei svolgere, a questo punto, una rapidissima considerazione. Mi pare significativo che il Governo abbia accettato di fissare nella legge un principio con una norma che si riferisce all'Ufficio centrale per la sicurezza, sinora fuori da ogni regolamentazione legislativa.

Il Governo ha voluto farlo esprimendosi favorevolmente sull'emendamento 2.0.2 del collega Manfredi, e va benissimo, anche se non si tratta di un emendamento dell'opposizione, perché il principio è stato accolto. Ciò corrisponde all'impegno, assunto questa mattina dal Ministro, di venire incontro alle proposte dell'opposizione circa il tema dell'autonomia dell'Ufficio centrale per la sicurezza nell'ambito della Segreteria generale del CESIS.

Il Ministro, però, ha anche detto che il Governo sarebbe stato disponibile ad un più profondo riordino della Segreteria generale del CESIS. Nei pareri qui espressi da parte sia del relatore che del rappresentante del Governo non ho colto alcuna disponibilità in proposito e devo dire che questo mi dispiace un po', perché rende monco il testo di legge che stiamo discutendo e che verrà trasmesso alla Camera.

La riorganizzazione della struttura centrale è garanzia di direzione unitaria e di utilizzazione compiuta delle attività di *intelligence* dal punto di vista delle scelte strategiche che il Governo, sulla base appunto di tali attività, deve compiere. Fino a qualche anno fa questo discorso poteva apparire del tutto teorico, ma oggi, per la funzione e il ruolo che l'Italia intende svolgere nella politica internazionale in collegamento con i Paesi alleati, è assolutamente necessario avere una struttura di *intelligence* efficiente, con una direzione unitaria e un apparato centrale in grado di guidarla.

Il CESIS, così com'è, sostanzialmente confermato nel disegno di legge secondo i lineamenti della legge n. 801 del 1977 tuttora in vigore, non è in grado di assolvere a questa funzione e non mi sembra corretto rimettere tutto ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Già la legge n. 801 del 1977 prevedeva che il Presidente del Consiglio potesse istituire, nell'ambito del CESIS, uffici per lo svolgimento di determinate funzioni, con una disposizione che dava la possibilità di articolare meglio la struttura e di rafforzarla; ciò però non è avvenuto e quindi è necessaria una regolamentazione legislativa.

Esorterei il Governo a prendere in considerazione le nostre proposte al riguardo. Naturalmente, se le risposte continueranno ad essere tutte negative, ciò non potrà che orientare la nostra posizione nel senso di una perplessità, di una critica, di una riserva sul testo che il Governo intende condurre in porto.

Fra l'altro, il Ministro non ha risposto ad un quesito da me posto: come li chiamiamo questi Servizi? Servizi di informazione per la sicurezza o Servizi di informazione e sicurezza? Non mi pare una questione di lana caprina; posso capire che si tratti di un aspetto formale, ma può avere il suo peso, per cui chiedo una risposta ed una presa di posizione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro degli affari esteri, al quale do volentieri la parola, ricordandogli però che in seguito sarà chiamato ad esprimere il parere su ben 280 emendamenti.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. La ringrazio, signor Presidente; sarò comunque telegrafico.

Per quanto concerne la Segreteria generale del CESIS, mi sto sforzando di trovare nell'emendamento 2.1 del senatore Brutti qualcosa in più rispetto a quello che già è presente nella norma sottoposta all'esame dell'Aula; trovo solo il comma 6 del proposto articolo 3. Tale comma, in effetti, attribuisce qualche funzione in più alla Segreteria generale, ma non mi sembra che determini grande differenza rispetto al testo in esame.

Rimanendo disponibile ad un'ulteriore riflessione, non escludo che anche di questa materia si possa trattare con un invito rivolto dal Senato al Governo, invito che potrebbe essere raccolto durante l'esame della Camera per migliorare questo aspetto, ma è nel merito che non vedo dove sia la grande differenza.

PRESIDENTE. Il senatore Brutti insiste affinché si proceda alla votazione sull'emendamento, ma dovrebbe dirmi se accetta la richiesta della 5ª Commissione permanente, che aveva condizionato il suo parere favorevole all'inserimento della frase «Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Accetto tale riformulazione.

Se il Presidente me lo consente, vorrei sottolineare, rispetto a quanto ha detto poc'anzi il signor Ministro, che l'emendamento è congegnato in modo tale che la Segreteria generale, in base a quel comma 6 che egli poco fa citava, viene definita «responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1», con il che si rinvia a quei compiti.

Si rinvia, cioè, a quella previsione che il Ministro e il relatore hanno detto troverebbe migliore collocazione nell'ambito di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Invece, a mio avviso, è bene che ciò sia fissato nella legge, perché, disciplinando quei compiti è chiaro che si potenzia la Segreteria generale, il soggetto istituzionale chiamato a svolgerli e comunque ad esserne responsabile.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, la informo che l'ordine del giorno non è immediatamente ammissibile da parte della Presidenza in riferimento all'articolo e all'emendamento in questione. Pertanto, procederò alla votazione dell'emendamento. Lei potrà redigere un ordine del giorno da presentare prima della votazione finale sul provvedimento.

Metto ai voti l'emendamento 2.1 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

L'emendamento 2.2 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.7.

Senatore Bedin, accetta la modifica proposta dal Governo?

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, la accetto perché mi sembra che il suggerimento avanzato dal ministro Frattini sia del tutto condivisibile, in quanto si introduce l'elemento politico che sostenevo, ma si lascia l'operatività tecnica che il Comitato deve avere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7 (testo 2), presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

L'emendamento 2.22 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.30, dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.102.
Senatore Manfredi, ha udito l'invito al ritiro che le è stato rivolto?

MANFREDI *(FI)*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.0.1 (testo corretto).
Senatore Brutti Massimo, ha udito l'invito al ritiro che le è stato rivolto?

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero che si voti sull'emendamento 2.0.1 (testo corretto) e chiedo, come preannunciato, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, chiedo al senatore Massimo Brutti se permette che io e i colleghi Bedin, Petrini e Dalla Chiesa aggiungiamo la firma all'emendamento in votazione.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Va benissimo, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.1 (testo corretto), presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.0.5 vi è un invito al ritiro; chiedo al proponente se intende accoglierlo.

MANFREDI *(FI)*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Anche per quanto riguarda l'emendamento 2.0.100 del senatore Palombo vi è un invito al ritiro; chiedo al proponente se lo accoglie.

PALOMBO *(AN)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento su questo emendamento e sul successivo 2.0.101, da me presentati. In sostanza, essi preferiscono un sistema binario di *intelligence*; tuttavia, questa mattina il Ministro ha detto che non c'è una chiusura aprioristica contro questa proposta di modifica e che si sarebbe potuto riprendere l'argomento alla Camera.

Vorrei pertanto avere maggiori chiarimenti dal Ministro in merito a questo emendamento, che è importantissimo, perché, se approvato, si realizzerebbero un maggiore coordinamento e un più razionale impiego dei due Servizi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, vorrei dire al senatore Palombo – come già al senatore Massimo Brutti, che aveva presentato un emendamento destinato anch'esso a ridisegnare le competenze dei Servizi – che la materia presuppone che le amministrazioni interessate abbiano concordato una linea comune.

È chiaro, quindi, che la materia oggi non trova possibilità di accordo tra Ministero degli esteri e Ministero dell'interno per ridisegnare le competenze del SISDE rispetto al SISMI. Ecco perché non c'è chiusura pregiudiziale, ma impossibilità di merito ad accettare riforme delle competenze interne tra i Servizi.

Questo è il chiarimento che vale sia per il senatore Palombo, sia per il senatore Massimo Brutti.

PALOMBO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO *(AN)*. Signor Presidente, ingrazio il signor Ministro per i chiarimenti forniti e ritiro gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, intendo far miei i due emendamenti ritirati dal senatore Palombo perché su di essi sia espresso un voto.

Ritengo che nella prospettiva – verso la quale ci avviamo – di una nuova regolamentazione dei compiti (alla quale prima o poi arriveremo) sia opportuno segnare la strada, come coloro che con la lanterna la illuminano per quelli che ci seguono.

Sono del resto convinto che ai problemi che segnalava il Ministro si possa trovare una soluzione. Avevo suggerito già oggi la possibilità di praticare una via: che anche per le attività riservate al Servizio interno, in qualche modo riconducibili alla vecchia nozione di controspionaggio, possa esservi un dovere di informazione da parte del Servizio stesso al Ministro della difesa. In questo modo non toccheremmo l'ambito di competenza almeno per quanto riguarda l'acquisizione di conoscenze da parte del Ministro della difesa e sarebbe forse più facile raggiungere questa bipartizione, che a me sembra del tutto ragionevole.

Sottoscrivo, pertanto, entrambi gli emendamenti del senatore Palombo e chiedo su di essi la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Mas-

simo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Palombo, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Brutti Massimo.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

Chiedo al presentatore, senatore Manfredi, se recepisce le indicazioni della Commissione bilancio.

MANFREDI *(FI)*. Sì, signor Presidente, le accolgo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2 (testo 2), presentato dal senatore Manfredi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.101.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.101, presentato dal senatore Palombo, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Brutti Massimo.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Manfredi se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.0.4.

MANFREDI *(FI)*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.200, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti, anche quelli aggiuntivi, che il nostro Gruppo ha presentato all'articolo 3, tendono a colmare una delle più clamorose lacune del disegno di legge di iniziativa governativa, cioè l'assenza di qualsiasi attenzione al personale.

L'unica attenzione che il disegno di legge manifesta al riguardo concerne le assunzioni facenti capo al Presidente del Consiglio dei ministri; anche in questo caso si tratta di una norma che, condivisibile nella sostanza, è tuttavia scritta male. Basti sottolineare il fatto che si prevedono assunzioni di persone che rispondono ad esigenze di fiducia da parte del Presidente del Consiglio in carica, ma non si prevede che fine faranno queste persone quando cambia il Presidente del Consiglio.

I nostri emendamenti prevedono due distinte modalità di reclutamento del personale degli organismi informativi: il collocamento fuori ruolo o in soprannumero di dipendenti civili e militari dello Stato sottopo-

sti a procedure selettive e l'assunzione di personale a tempo determinato mediante speciali procedure concorsuali.

In entrambi i casi viene previsto che il rapporto alle dipendenze degli organismi informativi debba durare da tre a sette anni. Al termine di questo periodo il personale è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nei ruoli degli organismi informativi, che potrà avere luogo se si garantisce un equilibrio tra l'esigenza di un adeguato ricambio del personale e le competenze dei Servizi.

Queste norme sono utili, da una parte, ad evitare una situazione che si è già verificata nei nostri Servizi, cioè un invecchiamento eccessivo, e, dall'altra, a preservare le competenze.

Da questo ultimo punto di vista, richiamo l'attenzione del Governo sulla necessità, almeno nella fase attuale, di disciplinare gli aspetti trattati dai commi 12 e 13 del nostro emendamento 3.1. Essi riguardano la scadenza dei contratti in essere e le possibilità per il personale già in servizio presso l'*intelligence* italiana. Il Governo dovrebbe accettare almeno questi due punti per garantire tranquillità al personale.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, illustro anzitutto l'emendamento 3.2, che si riferisce ad una questione di cui abbiamo più volte discusso, cioè quella dell'assunzione diretta del personale dei Servizi, in particolare del personale avente un'alta specializzazione, non reperibile all'interno delle amministrazioni.

In passato, a metà degli anni Novanta, è stata presa la decisione di bloccare le assunzioni dirette.

Io stesso sono stato, sia pure indirettamente, responsabile di questa decisione perché, in qualità di Presidente del Comitato parlamentare dei Servizi, posi la questione di mettere fine a forme di assunzione assolutamente clientelari di persone provenienti dall'esterno dei Servizi, che venivano assunte in base a criteri di lottizzazione, di parentela, e non certo in base a criteri di competenza e specializzazione.

Quindi, c'è stato un blocco delle assunzioni dirette che si è protratto per anni e anni, senza che venisse definita una disciplina tale da garantire contro i rischi di clientelismo e degenerazione. Pertanto oggi è assolutamente necessario introdurre norme sull'assunzione diretta e anche prevedere specificamente nella legge che «con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».

Questa è una norma abbastanza articolata, che però garantisce la qualità che deve essere propria del personale assunto in via diretta.

Le procedure di selezione devono dunque essere definite con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri. A nostro avviso, è an-

che necessario che vi sia un controllo *ex post* da parte del Comitato parlamentare sui verbali delle prove selettive; solo questo, senza alcuna cogestione, senza alcuna incidenza sulle scelte, cioè un controllo *ex post* che garantisca una visibilità e una trasparenza delle procedure di tipo concorsuale in base alle quali persone esterne all'*intelligence* vengono assunte dalla stessa in quanto portatrici di competenze non sostituibili.

Infine, al comma 4 dell'emendamento è prevista una norma alla quale sono particolarmente interessato e che mi sembra trovi il consenso del Governo, almeno a quanto diceva stamattina il Ministro. La norma stabilisce che «Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.».

Stabilire una norma di questo genere serve a scoraggiare le fughe di notizie successive. Può essere interessante e utile che funzionari dei Servizi di informazione per la sicurezza scrivano libri, ma sarebbe opportuno che in questi non venissero rivelate notizie ancora coperte dal segreto. Non chiediamo molto, soprattutto in un regime nel quale per la prima volta si introduce una temporaneità del segreto che non c'era mai stata prima nel nostro ordinamento.

Siamo particolarmente interessati a che questo emendamento venga accolto, e chiederei su di esso un parere favorevole del relatore e del Governo, con particolare riferimento a quest'ultimo punto, ossia – per usare l'espressione impiegata questa mattina dal Ministro – l'obbligo della tenuta del segreto anche dopo che l'incarico è cessato.

PALOMBO *(AN)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.0.100, nel contesto delle norme di aggiornamento della legge 24 ottobre 1977, n. 801, tese a potenziare l'operatività dei Servizi di sicurezza, è, a mio parere, opportuno introdurre un esplicito obbligo di collaborazione da parte della pubblica amministrazione e degli enti erogatori di pubblici servizi affinché corrispondano, anche in deroga al segreto d'ufficio, alle richieste di dati necessari per concretizzare le finalità della sicurezza democratica e militare dello Stato.

L'introduzione di tale obbligo, peraltro già vigente a favore dell'attività spettante alle forze di polizia, sarebbe in linea anche con analoga regolamentazione in ambito europeo. La norma stabilisce, ad ogni buon conto, modalità di garanzia sulla trasparenza e legittimità delle richieste di collaborazione, poiché in corso di controversia le amministrazioni interpellate possono chiamare in campo, tramite il Ministro da cui dipendono, l'autorità del Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui successive determinazioni devono attenersi.

Quindi, per l'evidente utilità di questo emendamento, chiedo un parere favorevole da parte del Governo.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, il mio emendamento 3.0.102 si propone di sottolineare l'importanza di prevedere una garanzia che nel personale che lavora nei Servizi di informazione non vi sia alcuna propensione a delinquere. Dal momento che con questo provvedimento allarghiamo la possibilità di condotte non penalmente sanzionabili, vi sia almeno la garanzia che coloro che lavorano per i Servizi siano integri sotto il profilo del rispetto della legge penale per quanto riguarda le precedenti esperienze.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, invito al ritiro, altrimenti il mio parere è contrario. Faccio presente fra l'altro che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario su due commi.

Sull'emendamento 3.2 mi rimetto al Governo, vista la sua complessità; il mio parere sarebbe tendenzialmente favorevole, però non ho approfondito le implicazioni che esso può apportare nel sistema: ad esempio, se usiamo l'espressione «Servizi di informazione per la sicurezza», come fa l'emendamento, dovremmo usarla sempre.

Il mio parere è contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4, e 3.100, che sono invasivi delle competenze previste dalla legge. Il parere è ugualmente contrario sugli emendamenti 3.101, che è contraddittorio, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.

Sull'emendamento 3.102, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, non posso che dichiararmi anch'io contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.103, mentre sull'emendamento 3.0.1, che è eccessivamente analitico e in parte ultroneo, essendovi il parere contrario della 5ª Commissione, esprimo parere contrario. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 3.0.2.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.3, mentre sugli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101 mi rimetto al Governo.

Il parere è contrario, infine, sull'emendamento 3.0.102, in particolare per la seconda parte, che è eccessivamente generica e discrezionale.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, senatore Brutti? Dovremmo concludere la fase dei pareri.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei velocemente richiamare l'attenzione del Ministro sull'emendamento 3.2, in particolare per quanto riguarda il primo comma, che contiene disposizioni sul personale e assunzioni dirette.

Vi è una norma che per me è molto rilevante ed utile: si prevede che in via transitoria il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della

difesa e il Ministro dell'interno provvedono a fissare rispettivamente la consistenza dell'organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell'informazione per la sicurezza e il ruolo amministrativo.

Infatti, se il ministro Frattini si reca oggi negli uffici del SISMI o in quelli del SISDE e c'è qualcuno che gli apre la porta o lo accompagna o gli prepara un caffè, questo qualcuno è un agente segreto; invece sarebbe opportuno differenziare il ruolo di quelli che effettivamente svolgono un'attività di questo genere e il ruolo amministrativo o esecutivo, anche perché poi, quando si fa il conto del personale, risultano essere tutti agenti segreti.

Chiedo scusa di questa aggiunta, ma mi premeva richiamare l'attenzione del Ministro su questo punto.

PRESIDENTE. Se il caffè fosse avvelenato, probabilmente servirebbe anche un uomo dei Servizi. Oppure è stato lui ad avvelenarlo.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Ma non quando vado io a prenderlo, se permette!

Circa il parere sugli emendamenti, per quanto riguarda il 3.1 concordo con il relatore sul parere negativo.

Sarei invece favorevole all'emendamento 3.2, cioè all'intero articolo sostitutivo proposto dal senatore Massimo Brutti, con una necessaria specificazione che riguarda anche quello che sarà il titolo della legge.

Io ho compreso perché più volte il senatore Massimo Brutti ha chiesto, anche in Commissione, che la denominazione: «Servizi per l'informazione e la sicurezza» diventi: «Servizi di informazione per la sicurezza». Siccome è evidente che questa denominazione non è casuale, ma ha delle conseguenze di sostanza, credo sia necessario un momento di approfondimento in più, perché la denominazione qui è sostanza.

Io assicuro come Governo che, prima che la legge sia definitivamente varata dal Parlamento, il Governo medesimo scioglierà in un senso o in un altro questo nodo che in fondo riguarda il titolo della legge, e che quindi è forse l'ultima cosa su cui possiamo concordare o meno.

In conclusione, accoglierei l'emendamento 3.2, pregando per ora – e sottolineo per ora – il senatore Massimo Brutti di continuare ad usare la formula: «Servizi per l'informazione e la sicurezza» e non: «Servizi di informazione per la sicurezza», altrimenti evidentemente noi, approvando questo emendamento, avremmo inserito un articolo che reca una denominazione diversa dalle altre.

Questo emendamento assorbe, credo, tutti gli altri che riguardano l'articolo 3, salvo gli aggiuntivi e l'emendamento 3.103 del Governo, su cui ovviamente non posso che confermare il mio avviso.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, mentre sul 3.0.1, sul 3.0.2 e sul 3.0.3 confermo il parere negativo espresso già dal relatore, diversa considerazione vale per gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101.

Questi due emendamenti pongono un problema che a mio avviso merita risposta positiva. Il senatore Palombo propone che siano i Servizi a chiedere alle amministrazioni pubbliche e, in secondo luogo, alla fine, il Presidente del Consiglio a ordinare o meno se le amministrazioni pubbliche si sono rifiutate.

Mi permetto di dire al senatore Palombo che preferirei la formulazione dell'emendamento 3.0.101, in altri termini, quella per cui è il Presidente del Consiglio che decide di assistere la richiesta del Servizio all'amministrazione pubblica della sua forza politica, perché questo contatto informale tra Servizi e Ministeri, ove non preceduto, per così dire, da un crisma del Presidente del Consiglio che dà il suo *imprimatur* politico, un po' mi preoccuperebbe.

In conclusione, pregherei il senatore Palombo di convergere, se lo ritiene, sull'emendamento 3.0.101, sul quale esprimerei parere favorevole.

Infine, circa l'emendamento 3.0.102, concordo con il relatore sul parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

I presentatori accolgono l'invito al ritiro?

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Sì, signor Presidente, e, se il senatore Brutti permette, aggiungeremmo la firma all'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Senatore Brutti accoglie la proposta formulata dal ministro Frattini circa l'emendamento 3.2, nonché le condizioni poste dalla 5ª Commissione?

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2 (testo 2), presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

A seguito di tale votazione, risultano pertanto preclusi gli emendamenti successivi, dal 3.3 fino all'emendamento 3.102 compreso.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e i successivi 3.0.2 (testo 2) e 3.0.3.

PRESIDENTE. Senatore Palombo, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.0.100?

PALOMBO *(AN)*. Sì, signor Presidente e, se il collega Brutti Massimo acconsente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 3.0.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.101, presentato dai senatori Brutti Massimo e Palombo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.102.

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, poiché il relatore ha sollevato un'eccezione circa le finalità per cui è disposta questa limitazione nell'assunzione, sarei disponibile ad eliminare la seconda parte dell'emendamento il cui testo sarebbe il seguente: «ovvero persone che abbiano subito condanne penali, passate in giudicato».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento come riformulato.

PASTORE, *relatore*. Il parere resta contrario, anche perché tale normativa è già implicita nel sistema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.102, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, viene presentato in Aula il testo 3 dell'emendamento 4.142. Sul precedente testo 2 esisteva un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

Il testo ora presentato in Aula esplicitamente prevede la gratuità dell'attività svolta dai membri del Comitato dei garanti. Chiedo pertanto al Governo una asseverazione circa la gratuità assoluta del funzionamento di tale Comitato, prima di esprimere il mio parere, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si trova nella situazione di dover riformulare, per un parere della Commissione bilancio che ovviamente deve essere rispettato, la dizione «non derivano maggiori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato». L'ultima formulazione è ancor più esplicita. In altri termini, il Comitato di garanzia svolge una funzione di tipo istituzionale talmente alta che i suoi componenti, essendo fra l'altro scelti tra coloro che hanno rivestito le più alte cariche giurisdizionali nell'ordinamento, non accettano certo questo incarico di servizio per una questione di tipo economico.

Quindi, se il problema, per confermare un Comitato di garanzia che noi riteniamo debba esserci, è prevedere la gratuità dell'incarico, in quanto di altissimo livello istituzionale, preferisco si dica chiaramente che tale incarico è gratuito.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, è soddisfatto della risposta fornita dal signor Ministro?

AZZOLLINI *(FI)*. Sì, signor Presidente, con questa asseverazione del Governo rendo un parere di nulla osta. Con questo parere di nulla osta, naturalmente, viene revocato il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione reso sul testo relativamente all'articolo 4, capoverso articolo 10-*decies*. Di più: vi erano degli emendamenti che, dipendendo dall'emendamento 4.142 perché presupponevano l'esistenza del Comitato dei garanti, avevano ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Anche quel parere viene ora revocato.

Pertanto, il parere già contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione è modificato come segue. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 4.113 (limitatamente al comma 1 del capoverso articolo 10-*ter* e al capoverso articolo 10-*quater)*, 4.123, 4.139, 4.140 e 4.141, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia aggiunto, in fine, un periodo del seguente tenore: «I componenti del Comitato dei garanti svolgono la loro attività a titolo gratuito», nonché sugli emendamenti 4.118, 4.122, 4.125, 4.135, 4.138, 4.143, 4.144 e 4.145, a condizione, ai sensi della predetta norma costituzionale, che sia approvato l'emendamento 4.142 (testo 3).

PRESIDENTE. Invito dunque i presentatori ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 4.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 4 è qualificata dai signori relatori come «il cuore della questione».

Trattandosi dunque del cuore della questione, essa merita particolare attenzione da parte dei colleghi perché introduce, in buona sostanza, al di là e oltre il limite già amplissimo dell'esercizio del diritto, il delitto giustificato per ragioni di Stato. Io esterno ai colleghi la mia personale, fermissima opposizione all'accettazione del delitto giustificato per ragioni di Stato, fermissima opposizione che si associa a quella del mio Gruppo.

Molto ci ha istruiti, in sede di Commissione, il senatore Contestabile affermando che la separazione tra sfera giuridica e sfera etica ha degli illustri estimatori, riferendoci dunque del pensiero di Machiavelli e del pensiero, sul punto, di Benedetto Croce. Non ho alcuna difficoltà a manifestare il mio debole per la cultura e per le dotte citazioni del senatore Contestabile, ma il mio debole non fa venir meno la mia fermissima opposizione – ripeto – ad un delitto per ragioni di Stato, che è fuori dalla nostra tradizione giuridica, tanto è vero che rappresenta una novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico.

D'altra parte prevedere il delitto per ragion di Stato all'interno di quei Servizi (lasciatemeli chiamare così, con una espressione gergale, ma che comunque ci riporta alla memoria deviazioni, abusi e delitti e non per ragion di Stato) mi sembra introduca una giustificazione dei delitti per ragion di Stato che fa seguito ad una storia, se non recente quantomeno non lontana, certamente non commendevole e non tale da meritare approvazione e fiducia.

Allora, se già su un piano sostanziale, su un piano, quindi, di approvazione o disapprovazione, e dunque di decisione se sia giusto o meno prevedere il delitto per ragion di Stato, è mio fermissimo giudizio, che esso non possa, entrare nel nostro ordinamento, se dunque questo non è accettabile, la via scelta per introdurre tale causa di giustificazione è assolutamente inammissibile. Mi avvarrò, per dimostrare che la via scelta è assolutamente inammissibile, di un parere di eccezionale lucidità giuridica dovuto all'estensore per la Commissione giustizia, di tale parere, che è stato il senatore Cirami.

Per intenderci, la questione è così poco di parte che ha visto il più illustre e puntuale oppositore nel senatore Cirami, estensore del parere della Commissione giustizia che ora richiamerò per sommi capi, aspettandomi però che egli lo riporti certamente meglio all'Assemblea del Senato.

Il senatore Cirami ha evidenziato in modo straordinariamente lucido come, allorquando si colloca l'unica possibilità di verificare se esiste oppure no la causa di giustificazione nella proposizione di un conflitto di competenza (che vede quindi investita la Corte costituzionale, la quale dovrà decidere tra la Presidenza del Consiglio e se medesima), siamo in una situazione di patente violazione del dettato costituzionale.

Debbo proprio citare le parole adoperate dal senatore Cirami in una sede certamente qualificata, quale il parere della Commissione giustizia: «La normativa proposta viene ad avere, oggettivamente, il significato di un'approvazione in prima battuta al Presidente del Consiglio dei ministri e, in seconda battuta, alla Corte costituzionale, di un potere, come già sottolineato, ai sensi del citato primo comma dell'articolo 102 della Costituzione dovrebbe spettare all'autorità giudiziaria ordinaria».

Qui bypassiamo l'autorità giudiziaria ordinaria e fissiamo l'ingresso di una causa di giustificazione per un delitto compiuto per ragion di Stato che non ha più il filtro previsto dall'articolo 102, primo comma, secondo cui comunque chi condanna o assolve, chi giudica se esista oppure no una causa di giustificazione è l'autorità giudiziaria ordinaria.

Attenzione, perché i casi di abuso, fra l'altro, sono ben possibili, visto che pochissimi sono i reati esclusi da questo «delitto per ragion di Stato». Per esempio (lo rilevavo in Commissione e voglio sottolinearlo nuovamente in Aula), non è esclusa la possibilità di compiere un reato di diffamazione. Pensate come una campagna diffamatoria possa essere utile ai Servizi e, al contrario, come sia assolutamente ingiusto ed iniquo che esista un delitto di Stato attraverso una diffamazione fatta magari per fini importanti dal punto di vista istituzionale, ma che ammazza e butta il discredito su una persona, su un nostro concittadino.

Allora – come dice giustamente il senatore Cirami – è evidente che si bypassa la magistratura nel conflitto di attribuzioni tra il Presidente del Consiglio e la Corte costituzionale. Soprattutto (si tratta, anche in questo caso, di osservazioni del senatore Cirami) giova il riferimento all'articolo 96 della Costituzione, ovvero alle norme in cui si prevede che in materia di reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, qualora la Camera competente avverta che si tratta di reati commessi per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un interesse pubblico preminente delle funzioni di Governo, se la Camera non dà l'autorizzazione, siamo di fronte ad una speciale causa di giustificazione di un apparente delitto del Presidente del Consiglio o dei Ministri, ma tutto ciò è stabilito nell'articolo 96 in forza di una legge costituzionale. Non possiamo bypassare una norma costituzionale se non in forza di una legge costituzionale.

E quando ad un certo punto mi si obietta che, se non c'è delitto per ragion di Stato, il Governo finisce per difendersi attraverso l'apposizione del segreto di Stato, attenzione, perché il delitto per ragion di Stato è un colpo di spugna su determinati fatti costituenti reato, mentre l'apposizione del segreto rappresenta certamente una grossa difficoltà per l'accertamento dei fatti e l'acquisizione della prova, ma non li rende impossibili.

Qui, attraverso un colpo di spugna, rendete impossibile il giudizio su reati che possono essere gravissimi perché non si tratta solo di quelli relativi al patrimonio, ma di reati che ledono l'onore delle persone, sicuramente molto più importanti di quelli contro il patrimonio.

Per queste considerazioni, che esprimo sommariamente, in prima battuta, ma sulle quali tornerò in sede di dichiarazione di voto sugli emenda-

menti e poi ancora in sede di dichiarazione di voto sull'articolo, chiedo veramente all'Assemblea di meditare su una innovazione che è tremendamente modificativa e pericolosa, in quanto pone uno strumento fuori da ogni controllo, quel controllo che la Costituzione rimette esclusivamente nelle mani dei giudici. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com, Misto-RC e del senatore Occhetto).*

* GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, ho già espresso in sede di discussione generale alcune riserve, molto vicine a quelle appena espresse dal collega appena intervenuto. Gli emendamenti presentati tentano quindi di correggere o comunque di attenuare alcuni aspetti del provvedimento.

L'emendamento 4.100 è teso a sopprimere gran parte dell'articolo, proprio quella parte che riguarda la violazione della concezione personalista dello Stato che dovrebbe stare alla base della stessa maggioranza di Governo e che è alla base della Costituzione: è possibile derogare con limiti strettissimi al principio che il fine non giustifica i mezzi.

Credo che una concezione statalista, collettivista, totalitaria dello Stato non abbia cittadinanza nella nostra Costituzione. Quindi, propongo che si sopprima questa parte. In alternativa a ciò e in subordine, con altri emendamenti cerco di attenuarne la portata.

A questo scopo è stato presentato l'emendamento 4.105, con il quale si inserisce tra i vincoli per la non punibilità di condotte illecite anche il rispetto della salute della persona. In effetti, nel testo ci si riferisce alla «integrità fisica», ma non vorrei che con questa espressione si intendesse la non amputazione di un braccio o di una gamba o qualcos'altro del genere e invece si ammettessero danni alla salute; nel testo sono pure previste «la salute o l'incolumità», però «pubbliche», il che potrebbe voler dire che quelle private potrebbero anche essere lese in maniera legittima da parte di personale che svolge compiti di Servizio segreto.

Il successivo emendamento 4.106 tende a tutelare tutti i diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione. È possibile che attraverso una decisione del Capo del Governo una persona si veda esposta a non essere tutelata in tutti i suoi diritti fondamentali che la Costituzione prevede? Credo che questo sia un errore, un cedimento a concezioni diverse da quella democratica presente nella Costituzione.

L'emendamento 4.112 intende togliere l'estensione a terzi collaboratori della possibilità di delinquere, per così dire, concessa ai Servizi a scopi di sicurezza.

L'emendamento 4.116 introduce un criterio (anche se so che il Governo non ha molta simpatia per queste osservazioni), il cui accoglimento non stravolgerebbe il senso del provvedimento. Il Governo ammette quale criterio di autorizzazione di condotte penalmente illecite la semplice efficacia, vale a dire che quando non sia possibile ottenere un'informazione attraverso gli strumenti normali, si può anche derogare dalle norme penalmente sanzionate. L'emendamento 4.116, signor Ministro, vorrebbe introdurre il principio che la deroga è ammessa quando «la lesione dell'inte-

resse collettivo derivante dalla condotta costituente reato è minore di quella derivante dal mancato raggiungimento del fine».

Qualora il mancato raggiungimento del fine abbia per la collettività conseguenze più forti che non la violazione delle norme, si può anche accettare il principio del male minore.

Data la ristrettezza dei tempi non illustrerò l'emendamento 4.120, mentre altri emendamenti sono di natura più tecnica. L'emendamento 4.130 prevede che, qualora in sede di processo vi sia una causa di giustificazione eccepita dal Presidente del Consiglio, questa non vada comunicata soltanto al giudice ma anche al Comitato *ad hoc* che il Parlamento ha attivato per controllare il funzionamento dei Servizi segreti.

Signor Presidente, in questa maggioranza è presente una componente che intende rappresentare il mondo cattolico: vorrei che questa componente non fosse trattata con sufficienza e con irrisione da parte del Governo e della maggioranza. Almeno qualche parola per dire per quale motivo si pensa che si possa derogare dai princìpi di fondo presenti nella Costituzione la gradirei. Ritengo sia un dovere, altrimenti mi riterrei personalmente molto amareggiato. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-U e dei senatori Michelini e Betta).*

GUBETTI *(FI)*. Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento 4.200, dando per illustrati gli altri.

Questo emendamento consiste in un chiarimento mediante una premessa al comma 1, dell'articolo 10-*bis* ivi richiamato, che recita: «La speciale causa di giustificazione non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale».

Si tratta di una proposta contenuta nel parere reso dalla Commissione giustizia, dove si è rilevato che una precisazione in questo senso sarebbe stata opportuna.

La soluzione proposta intende sgombrare il campo da qualsiasi equivoco ed è analoga a quella già adottata dal legislatore nell'articolo 204 del codice di procedura penale.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, come è già stato detto, la normativa che si riferisce alle cosiddette garanzie funzionali rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del disegno di legge: è stata in passato, nelle proposte avanzate, oggetto di più vivaci ed intense discussioni e ancora oggi sollecita punti di vista diversi e anche dubbi e perplessità.

Nel nostro ordinamento abbiamo esempi molto limitati di violazioni di legge consentite, secondo un regime derogatorio, ad organismi che perseguono finalità di tutela della sicurezza dello Stato.

A titolo di esempio, ricordo le norme relative all'azione di contrasto contro il traffico degli stupefacenti. Tra le previsioni della legge n. 801 del 1977, vorrei richiamare l'articolo 9, che al comma 3 prevede che i direttori dei Servizi hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. Questa norma, così tassativamente posta, può essere sia

pure temporaneamente violata, come prevede il successivo comma 4, in cui si dice che l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato su disposizione del Ministro competente, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

I Servizi di informazione e sicurezza hanno compiti molto delicati e peculiari e la discrezionalità nelle attività che svolgono è un aspetto essenziale. Nell'attività di *intelligence* l'amministrazione agisce alla luce di una legittimità dei fini, con un'ampia libertà di comportamento. Ciò, in linea di principio, può implicare deroghe alle disposizioni ordinarie di legge cui tutti si attengono.

Il problema è che queste deroghe richiedono una previsione legislativa, un controllo, regole rigorose e garanzie certe. Non siamo di fronte al delitto di Stato; siamo di fronte ad una regolamentazione legislativa, sia pure molto delicata, e comprendo che possa essere oggetto di discussione, che autorizzi comportamenti limitati, rigorosamente circoscritti, che possano concretare una violazione di legge di modesta entità, a condizione che questi comportamenti siano autorizzati e possano esercitarsi adeguati controlli sul procedimento di autorizzazione, sul rapporto fra comportamenti e fini.

Segnalo che, per la parte dell'articolo 4 del testo in esame che modifica la legge n. 801 del 1977 introducendo un articolo 10-*bis*, siamo di fronte ad una formulazione parzialmente modificativa del testo originario presentato dal Governo, che tiene conto delle proposte e delle osservazioni avanzate dall'opposizione.

In sostanza, si tratta di rendere possibili, sulla base di un procedimento di autorizzazione rigorosamente regolato e sottoposto a controlli, alcune violazioni di legge di modesta entità.

Richiamo un caso recente perché siano chiari i problemi con i quali abbiamo a che fare. Una persona proveniente da un Paese estero, sospetta di attività terroristiche, si ferma in Italia, viene sottoposta a qualche forma di controllo, nei limiti del possibile, da parte dei nostri Servizi di informazione e sicurezza e alcune sue conversazioni sono intercettate. Questa attività di controllo, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, è un reato; tuttavia, essa è stata compiuta dagli operatori del Servizio sulla base di un ordine impartito dalle strutture competenti, dai titolari delle funzioni di comando.

Nel caso verificatosi, di attività di controllo nei confronti di persona sospettata di attività terroristica e di passaggio per l'Italia, i nostri funzionari, i nostri agenti facevano il loro dovere. Questa attività è venuta a conoscenza degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria e, poiché questi funzionari non avevano alcuna forma di copertura, sono andati sotto processo. A questo punto è accaduto che, per tutelare quei funzionari, il Servizio prima e il Presidente del Consiglio poi hanno opposto alle attività di indagine dell'autorità giudiziaria il segreto di Stato.

Questo è un uso anomalo del segreto di Stato, volto a proteggere persone perbene, che avevano svolto il loro lavoro, che stavano facendo il

loro dovere. Nell'attività dei Servizi è possibile che si verifichino violazioni, sia pure modeste, della legge; è possibile, ad esempio, che un agente dell'*intelligence* vada in giro con un documento falso: se i carabinieri lo fermano, sta commettendo un reato.

Dobbiamo fare il possibile per far rientrare nelle regole e sottoporre a controlli queste attività, che comunque si svolgono. Allora, è evidente che il problema è il procedimento di autorizzazione, il rispetto di un rigoroso principio di proporzionalità tra le attività poste in essere e il fine da conseguire, le garanzie che il procedimento di autorizzazione non possa essere distorto né immaginato come distorto, il controllo *ex post* sulle operazioni. Naturalmente, è anche molto importante circoscrivere il tipo di violazioni che possono essere autorizzate.

Ho avuto occasione di riconsiderare più volte questo aspetto del problema. Una via avrebbe potuto essere l'elencazione tassativa nella legge delle forme di condotta autorizzabili, cioè di quelle violazioni di legge di modesta entità che potessero essere oggetto di autorizzazione in base al criterio di proporzionalità. Dopo averci pensato a lungo, questa via mi è apparsa impervia. Infatti, la strada scelta nel disegno di legge D'Alema-Mattarella nella scorsa legislatura era analoga a quella della quale in questo momento stiamo discutendo, cioè indicare i beni di rango primario, i beni giuridici particolarmente rilevanti, i beni intoccabili su cui le condotte degli operatori dei Servizi non possono incidere.

C'è dunque un'elencazione già nel testo di legge. Ho firmato, insieme al collega Nieddu, un emendamento che tende a rendere questa definizione più rigorosa e riguarda anche il procedimento di autorizzazione, introducendo norme diverse da quelle del disegno di legge del Governo *(Richiami del Presidente).*

Naturalmente, chiedo alla maggioranza e al Governo di compiere un passo in direzione di un rafforzamento di queste regole e di questi controlli. Tuttavia, bisogna dire che già nel disegno di legge del Governo le indagini dell'autorità giudiziaria non sono precluse, se capisco bene il testo della norma; cioè, l'autorità giudiziaria può valutare anche la proporzionalità e l'adeguatezza del comportamento e, se ha dubbi su di esse, può sollevare un conflitto davanti alla Corte costituzionale. Quindi, il potere d'indagine dell'autorità giudiziaria non è precluso da queste norme.

La modifica che proponiamo secondo noi fornisce a questa materia una disciplina migliore e più rassicurante. Chiedo alla maggioranza e al Governo di compiere un passo in questa direzione; non possiamo infatti prendere sotto gamba le preoccupazioni enunciate dal senatore Gubert, in quanto espressione di un modo di pensare immediato e diffuso nell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, dovrebbe concludere il suo intervento, che si è prolungato per troppi minuti.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Quando si sente parlare di autorizzazione a violare la legge, naturalmente scatta un riflesso di preoccupazione. Pen-

sate un po' quanto esso possa scattare nell'opposizione e nell'opinione pubblica del Paese che guarda all'opposizione, oggi che attribuiamo un potere così rilevante al Presidente del Consiglio.

Credo sia necessario regolare la materia. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte ad un problema reale. La materia va disciplinata con il massimo di controlli e garanzie.

Chiedo, a questo proposito, al Governo di riconsiderare la stessa norma sul Comitato di garanzia, il comitato dei tre saggi. Prendiamo atto che c'è stato un passo avanti...

PRESIDENTE. Senatore Brutti, non le voglio togliere la parola. Il suo intervento è arrivato a quindici minuti.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, la prego. Ovviamente non sto parlando a scopo dilatorio, ma perché la questione è molto rilevante ed è bene anche persuadere i colleghi che sono più perplessi su questo punto chiave.

Saremmo contenti se il Governo facesse un ulteriore passo in direzione del rafforzamento di questo potere del Comitato, distinguendo meglio la sua configurazione e anche la sua funzione da quella propria del Presidente del Consiglio.

Ciò che propongo al Governo è non solo un parere delle Commissioni competenti sulla proposta del Presidente del Consiglio, ma che le Commissioni parlamentari competenti nominino con un voto a maggioranza dei tre quinti i componenti del Comitato, su proposta (possiamo anche dire: su proposta bloccata, perché sia chiaro che la proposta riguarda tutti e tre) del Presidente del Consiglio, in modo che sia chiaro l'elemento di contrappeso proprio del Comitato stesso, che lavorerà in un rapporto di piena fiducia con il Presidente del Consiglio.

Vorrei che queste preoccupazioni fossero tenute presenti perché le ritroveremo fuori di qui, nel Paese e nell'opinione pubblica, alla quale dobbiamo dare un messaggio rassicurante, spiegando che questa norma non altera i princìpi dell'ordinamento e non legalizza il malaffare, ma anzi determina maggiori possibilità di una disciplina rigorosa e di un controllo. Ciò naturalmente, se la formuleremo bene, e forse un passo avanti ancora deve essere compiuto. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, è già stato detto molto, ma credo che la tematica in esame sia molto importante. Il coniugare l'efficienza dei servizi segreti con la giustizia e i diritti garantiti costituzionalmente è tema certamente importante, che coinvolge l'intera materia che stiamo trattando.

Non vi è dubbio che, ascoltando il senatore Zancan, si è portati a sottoscrivere tutte le sue affermazioni in tema di tutela dei diritti delle persone. È altrettanto vero, però, che non possiamo immaginare un sistema di *intelligence* – come sinteticamente e intelligentemente rilevato dal senatore Massimo Brutti – in cui l'agente segreto non possa girare con un do-

cumento falso, o compiere illeciti anche penali che siano funzionali all'attività svolta.

Si tratta di un tema, d'altronde, già ampiamente trattato non solo in Commissione, ma anche nel Comitato parlamentare di controllo per i servizi di informazione e sicurezza, dove si erano prospettate e delineate due ipotesi: l'elencazione tassativa delle figure e delle ipotesi di reato per le quali si estendevano le cause di giustificazione e l'indicazione di una serie di delitti per le quali era esclusa, nel caso specifico quelli diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubblica.

È di tutta evidenza che qualsiasi sistema troveremo per coniugare questi due interessi, ambedue costituzionalmente rilevanti (quello alla sicurezza e quello alla garanzia di libertà), dovremo individuare nella normativa la capacità di porre il problema del controllo e della verifica anche successiva dell'attività posta in essere, con o senza autorizzazione.

Io credo, quindi, che il testo, come proposto dal Governo, sia inaccettabile dal punto di vista della tutela delle garanzie costituzionali e dell'individuo e debba quindi essere modificato nel senso da noi proposto, ponendo come limite le libertà costituzionalmente garantite. Così come il testo è formulato il nostro voto sarà negativo; se vi sarà una modifica, potrebbe esserci un ripensamento da parte nostra. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CONTESTABILE, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato quanto detto dal senatore Zancan e dal senatore Gubert. Si tratta di due autorevoli colleghi; credo, però, che vi sia stata qualche confusione nel loro dire.

Non mi sono mai riferito, senatore Zancan, a Machiavelli, autore grande ma che non apprezzo. A Machiavelli ha risposto Benedetto Croce a proposito della confusione fra fini e mezzi. È illecita qualunque distinzione fra fini e mezzi, perché con quel mezzo non si può che arrivare a quel fine, e viceversa. Perciò, la distinzione fra etica e politica non si basa sul fine che giustifica i mezzi, ma sul fatto che sono due campi assai diversi, due sfere – per dirla con Croce – che mai si intersecano, mai si incontrano, mai si confondono. Perciò, è a Croce che bisogna riferirsi a questo proposito, quando si vuol fare un riassunto della storia culturale dei concetti di etica e di politica.

Per venire a ciò che più ora ci interessa, l'articolo 4 del disegno di legge, parlare di delitto di Stato mi sembra esagerato. Al senatore Zancan e al senatore Gubert hanno già risposto il senatore Massimo Brutti e il senatore Battisti: si tratta di casi assai limitati. Potremmo definire questa legge minimalista rispetto alle altre che in Europa e nel mondo si agitano a proposito delle garanzie funzionali dei servizi segreti.

Ripeto, si tratta di alcuni casi limitati; pertanto, non si può parlare, a mio parere, senatore Zancan, di delitti di Stato; si può invece parlare di legittima difesa dello Stato nell'interesse dei cittadini, che è tutt'altro discorso. Messa così, non vi è nessuna rottura dell'ordinamento penale italiano e non vi è nessuna rottura costituzionale; lo Stato ha il diritto di difendere i cittadini.

Ciò che dico vale ancora di più, in una congerie nazionale e internazionale come quella attuale, a proposito del terrorismo: se venissero accolte le tesi del senatore Zancan e del senatore Gubert, sicuramente, contro le loro intenzioni lo Stato non avrebbe nessuna difesa nei confronti del terrorismo.

Perciò, ritengo opportuno introdurre nel nostro ordinamento garanzie funzionali a favore di chi opera nei Servizi segreti.

Tutto ciò premesso, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.100, 4.101, 4.5, 4.6, 4.10 e 4.11.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.102 e contrario sul 4.12 e sul 4.14, mentre mi rimetto all'Aula sul 4.103.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 4.15, 4.104, 4.105, 4.106 e 4.17. Sull'emendamento 4.200 mi rimetto all'Aula, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 4.18 e favorevole sul 4.107, sul 4.108 e sul 4.109.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.19 e favorevole sul 4.110.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 4.111, 4.22, 4.112, 4.113, 4.114, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.115, 4.37, 4.116.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.117 e 4.121.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.118, 4.119, 4.120, 4.40, 4.41, 4.122, 4.123, 4.44, 4.124, 4.125, 4.46, 4.300.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.126 e 4.127.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.49, 4.201, 4.51, 4.128, 4.129, 4.130, 4.54, 4.55, 4.56.

Mi rimetto all'Aula sugli emendamenti 4.131, 4.132 e 4.134.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.133, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.301, 4.135, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.80, 4.82.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.302 (già 6.0.7), 4.83, 4.84, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92 e 4.93. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.136 e contrario sugli emendamenti 4.94 e 4.303 (già 6.0.6), mentre sull'emendamento 4.137 mi rimetto all'Aula. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.96, 4.138, 4.139, 4.140 e 4.141. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.142 e 4.145 e contrario sugli emendamenti 4.143 e 4.144.

FRATTINI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, concordo con il parere del relatore. Su alcuni emendamenti il relatore si è rimesso

all'Assemblea; in particolare l'emendamento 4.103, sul quale il Governo esprime parere favorevole.

L'emendamento 4.200 merita una telegrafica riflessione: esso riguarda uno degli aspetti che la 2ª Commissione aveva raccomandato alle Commissione riunite di considerare. Si prevede l'esclusione dall'applicazione della speciale causa di giustificazione anche dei reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale.

È evidente che questo principio è già desumibile, ma è ovvio che, non essendo espressamente previsto, aggiungerlo è ridondante sotto il profilo della tecnica normativa. Tuttavia il presidente Contestabile si è rimesso all'Assemblea ed io, con questa precisazione, esprimo parere favorevole nel merito.

Più delicata è la questione relativa agli emendamenti 4.131 – pregherei gli onorevoli senatori di prestare un minimo di attenzione – e 4.132, il primo presentato dal senatore Palombo e il secondo dal senatore Cirami.

Questi due emendamenti sono entrambi relativi al problema della conformità della condotta. Come i colleghi dell'opposizione ricordano avendolo sollecitato, l'aspetto della conformità della condotta è stato introdotto dal Governo su richiesta dell'opposizione. Ora, l'emendamento del senatore Palombo sopprime interamente l'inciso relativo alla valutazione della conformità; l'emendamento Cirami, sulla medesima questione, non altera il significato di fondo ma, come avete visto, introduce una formulazione un po' più criptica per l'interprete di quanto non sia il testo attuale.

Il primo emendamento è soppressivo di un principio che le Commissioni riunite hanno introdotto e quindi, nel rimettermi anch'io all'Assemblea, faccio presente l'opportunità che esso sia ritirato dal senatore Palombo.

Quanto all'emendamento del senatore Cirami, si tratta di una proposta di modifica tecnicamente complessa, che non altera il significato della norma. Il principio della valutazione della condotta rimane, ma viene riformulato in modo che, se dovessi leggerlo da interprete esterno, avrei qualche difficoltà in più. La conclusione del Governo è che forse è bene che il testo resti così com'è.

Comprendo che il presidente Contestabile si sia rimesso all'Aula. La materia è stata sviscerata a fondo in Commissione, con il contributo di maggioranza e opposizione; mi permetterei, pertanto, di sollecitare i colleghi della maggioranza ad un ripensamento su questi due emendamenti e quindi ad un loro ritiro, per le ragioni che spero di aver spiegato chiaramente.

Per quanto concerne l'emendamento 4.134 del senatore Cirami, credo si tratti di un inciso che non altera il senso di quanto abbiamo, con attenzione, scritto in Commissione. Sono le parti in cui i contributi del senatore Cirami hanno permesso di superare definitivamente i dubbi oggi rievocati da alcuni senatori dell'opposizione. Il Governo, dunque, si rimette all'Aula, osservando che si tratta di una precisazione che può rendere più chiaro il senso complessivo della norma.

Infine, sull'emendamento 4.137 del senatore Palombo, su cui il presidente Contestabile si è rimesso all'Aula, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei rispondere al senatore Contestabile sulla base di quanto risulta del suo pensiero dal resoconto sommario della seduta del 20 febbraio 2003 delle Commissioni 1ª e 4ª riunite.

«Il presidente Contestabile» – si legge nel bollettino – «ricorda l'elaborazione teorica sui rapporti fra la sfera giuridica e quella etica, avviata da Niccolò Machiavelli e sistemata definitivamente da ultimo da Benedetto Croce, con la chiara separazione fra i due ambiti. Nello Stato moderno sarebbe inefficace, egli crede, un servizio segreto che non potesse operare anche al di fuori della legalità comune».

Senatore Contestabile, la differenza tra il suo pensiero e il mio è che io credo che il Servizio segreto debba operare all'interno della legalità comune. Come risulta dal resoconto sommario che ho appena letto, noi siamo in contrasto e la mia citazione precedente era perfettamente giustificata e legittima.

CONTESTABILE, *relatore*. Senatore Zancan, quello che lei ha letto è un sunto. La mia è stata una posizione più articolata.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Se la prenda con chi ha redatto il resoconto sommario. Io le ho letto il testo, che per me fa fede, non fino a querela di falso, ma comunque fa fede.

È stato ricordato il caso dei passaporti falsificati. Mi sembra che non sia una citazione appropriata, perché come con il consenso del privato si può falsificare una scrittura privata e non essere puniti (come insegna la giurisprudenza, che la prevede come causa di giustificazione), così lo Stato che rilascia il passaporto può altresì, in termini impropri, dare un consenso – e di Stato – alla falsificazione del passaporto per interessi istituzionali.

Il punto fondamentale sono i reati a danno di terzi cittadini. Quando entro in una casa non solo violo il domicilio e fracasso una porta, ma rubo un documento e quando quel mio documento è essenziale alla mia linea di difesa, allora si è in presenza di un reato contro terzi, dove c'è la violazione di domicilio, il danneggiamento della porta, il furto del documento e, soprattutto, un impedimento dei miei diritti a difendermi.

Se per scopi istituzionali consento questi reati e aggiungo magari una campagna di stampa che diffama quest'uomo e lo mette alle corde ingiu-

stamente, si è in presenza di precisi delitti per ragioni di Stato che attentano ai diritti dei cittadini. Non si tratta soltanto di reati, per così dire, chiusi in se stessi, come può essere il falso, ma di reati che vanno contro i diritti dei cittadini e questo nessuna ragione di Stato lo può consentire.

Cari colleghi, forse vi sembra troppo forte parlare di delitto per ragion di Stato, ma ci troviamo di fronte all'eterno tema della ragion di Stato e della ragion del singolo. Allora, rivendico per l'ennesima volta che nessuna ragion di Stato può sopprimere, conculcare, piegare, spezzare i diritti dei singoli. Se così non ritenete, credo non abbiate compreso quale varco si sta aprendo con un provvedimento che giustifica non tanto e non solo piccoli fatti, ma giustifica fatti che possono avere un'importanza enorme rispetto ai diritti dei singoli.

Per questa ragione, signor Presidente, concludendo la mia dichiarazione di voto, mi onoro di chiedere per la prima volta a dodici colleghi (d'altra parte c'è sempre una prima volta nella vita) l'appoggio per procedere alla verifica del numero legale. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e dei senatori Occhetto e Pagliarulo).*

BOCO *(Verdi-U)*. Bravo!

PRESIDENTE. Senatore Boco, ha già disturbato durante l'intervento di un senatore appartenente al suo Gruppo.

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, credo che la scelta (non sono un giurista e quindi mi scuso con i colleghi che hanno lavorato su questo terreno) di lasciare da parte l'elencazione precisa della violazione delle norme e di optare invece per l'affermazione di un principio, sia pure con tutti gli accorgimenti del caso, sia erronea perché una indicazione precisa, un elenco dettagliato delle possibili violazioni tollerate avrebbe potuto dimostrare che queste violazioni sono di tipo, per così dire, amministrativo, di ordinamento della pratica dello Stato e quindi non avrebbero toccato i diritti del cittadino.

Aggiungo, pertanto, la mia firma all'emendamento 4.1, ma non mi addentro naturalmente nella dotta disquisizione sul rapporto tra etica e politica; ritengo, tuttavia, che questo sia un terreno su cui si possa avere ognuno dei princìpi. Riaffermo che non è possibile in alcun modo, per nessun cittadino (quindi neanche per un appartenente ai servizi segreti) derogare rispetto a princìpi etici alla base della nostra Costituzione. Quindi, nessun fine può essere funzionale a giustificare dei mezzi. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Gubert).*

CONTESTABILE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE, *relatore*. Signor Presidente, noto molta confusione e vorrei dire al senatore Monticone che alla base della nostra Costituzione non ci sono princìpi etici: ci sono princìpi politici e giuridici, che sono tutt'altra cosa.

Per quanto riguarda i diritti del cittadino, nessuno ha una concezione dello Stato come Leviatano – il riferimento a Hegel è ovvio – siamo qui in difesa del diritto del cittadino e queste norme, in questo momento, servono a contrastare il terrorismo. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano).*

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, mi sono accorto di essere in una maggioranza che sostiene non esistere più nessun rapporto tra etica e politica. Perché questo non è stato detto durante la campagna elettorale? *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).*

Chiedo, signor Presidente, che si rifletta su tale questione perché, ripeto, durante la campagna elettorale non è stato detto quanto ha affermato poc'anzi il senatore Contestabile; in quel caso, probabilmente, gli elettori avrebbero votato in modo diverso. Possibile che per un partito che si dichiara ispirato alla dottrina sociale e cristiana non vi sia un rapporto tra etica e politica?

Un altro aspetto: non ho minimamente proposto che vi sia un assoluto rispetto della legalità anche nei fatti procedurali; ho, piuttosto, evidenziato il rilievo etico di alcune norme di legge. Non confondo la legalità con l'etica, ma alcune disposizioni legali hanno un notevole rilievo etico. La salvaguardia qui prevista è molto tenue, perché solo alcune cose sono sottoposte a vincolo; credo che almeno i diritti costituzionalmente garantiti dovrebbero essere tutelati.

Se poi chi è chiamato ad applicare la legge separa etica e politica, la preoccupazione che le condotte autorizzate siano davvero poco etiche e non siano guidate dal principio del bene comune può aumentare parecchio. Il mio emendamento non sopprime l'intero articolo, ma solo la parte concernente aspetti etici. Mi auguro che, in sede di dibattito interno alle forze di maggioranza, vi sia qualche riflessione in merito, perché non vorrei

aver preso fischi per fiaschi. *(Applausi dai Gruppo Verdi-U, Mar-DL-U e Aut. Commenti del senatore Pastore).*

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, nel dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento 4.100, aggiungo un'altra osservazione a quelle già svolte dal senatore Gubert a proposito delle parole pronunciate due volte dal presidente Contestabile, il quale ha evidentemente espresso una convinzione della maggioranza.

Abbiamo già conosciuto, purtroppo, la guerra preventiva con la scusa del terrorismo; non vogliamo avallare una violazione preventiva dei diritti costituzionali per colpa del terrorismo. Chiediamo la verifica del numero legale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Misto-Com).*

CONTESTABILE *(FI)*. Bisogna studiare!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

Verifica del numero legale

BOCO *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Chi ha un passato alla Camera, conosce le strategie della chiusura di seduta per recuperare un certo ruolo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

Verifica del numero legale

BOCO *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

BOCO *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO *(Verdi-U)*. Signor Presidente, trattandosi di un altro emendamento a mia firma, chiedo la verifica del numero legale.

Le chiedo anche di espletare assieme ai senatori Segretari un controllo sulle luci che si accendono nei dispositivi di votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

Verifica del numero legale

BOCO *(Verdi-U)*. Vorrei rinnovare ancora la richiesta di controllare le luci che si accendono e le chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Alcuni senatori dei Gruppi DS-U e Verdi-U applaudono).*

Colleghi, neppure a quest'ora è consentito esultare per la mancanza del numero legale. La glicemia può indurre a simili inopportune manifestazioni.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 19,46).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.11.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Ci sono tessere disattese, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 7 maggio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513).

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (233).

– MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica (550).

– COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta (1598).

– LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza (1604).

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (1647).

– RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (1702).

– PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1748).

– BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (1819).

II. Discussione dei disegni di legge:

Deputati PISAPIA ed altri. – Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (1986) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 (1835).

– CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 (1845) *(Relazione orale).*

III. Seguito della discussione della mozione 1-00132 in materia di giustizia.

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).

2. TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino (1383) *(Relazione orale).*

V. Ratifiche di accordi internazionali.

VI. Votazione delle mozioni 1-00094 e 1-00143 sulla grazia ad una cittadina nigeriana condannata a morte.

VII. Votazione della mozione 1-00140 sull'utilizzo di carte di credito presso i distributori di benzina.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 (1886).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 (1894).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cine-

matografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (1904) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 (1905) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 (1978).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 (2094) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998 (2095) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 (2101) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

La seduta è tolta *(ore 19,49).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513)

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE ARTICOLI ALL'ARTICOLO 1

1.1
BRUTTI Massimo, NIEDDU
Respinto

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

1. L'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – *(Alta direzione e responsabilità). – 1.* Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 2, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento con rapporto annuale approvato su proposta del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11, e relativo agli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle attività, all'organizzazione degli uffici e ai controlli esercitati.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed ema-

nando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa, nonché al rilascio e alla revoca dei Nulla osta di segretezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide quali documenti segreti possano essere sottoposti all'esame del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all'articolo 11, per l'esercizio delle sue funzioni."».

1.2

BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – *(Alta direzione e responsabilità. Delegabilità delle funzioni). – 1.* Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, dietro deliberazione del Comitato di cui all'articolo 2, i dirigenti delle strutture di cui agli articoli 3, 4 e 6. I direttori di CESIS, SISDE e SISMI decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al nuovo Governo. Essi continuano, tuttavia, ad esercitare le funzioni sino alla nomina dei successori e possono essere nuovamente nominati.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare in via ordinaria l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ad un Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario alle informazioni per la sicurezza, salvo il potere di direttiva e di esercizio diretto di tutte o di alcune di dette funzioni.

4. Non sono delegabili al soggetto di cui al comma 3 le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di opposizione e revoca del segreto di Stato, nonché la definizione dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal soggetto delegato ai sensi del comma 3 sullo svolgimento dell'attività di quest'ultimo.

6. I dirigenti preposti alle strutture di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge rispondono per l'esercizio delle loro funzioni al soggetto di cui al comma 3, qualora nominato. Il dirigente preposto alla struttura di cui all'articolo 3 della presente legge risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri."».

1.3
BRUTTI Massimo, NIEDDU
Respinto

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 aggiungere il seguente:

"Art. 1-*bis.*

(Delega di funzioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge.

2. Non sono delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate."».

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.
Approvato con un emendamento

(Comitato interministeriale per la sicurezza)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'in-

dividuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze».

EMENDAMENTI

1.4 (testo 2)
BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI
Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza). – 1.* Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato Interministeriale per i Servizi di Informazione e Sicurezza, quale organo di indirizzo, regolazione e controllo dell'attività degli organismi informativi.

2. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della Giustizia, della Difesa.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 3, 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.

3. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il Comitato Interministeriale per i Servizi di Informazione e Sicurezza:

a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, l'indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da perseguire nell'ambito della politica informativa per la sicurezza e ne verifica l'attuazione nei modi e tempi indicati dal Comitato stesso;

b) esercita la vigilanza sugli organismi informativi e ne disciplina l'ordinamento;

c) adotta regolamenti nei casi previsti dalla presente legge;

d) esprime il parere sulle questioni della politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;

e) designa i direttori di SISMI e SISDE;

f) definisce le direttive di azione e di coordinamento della politica di sicurezza italiana nell'ambito della cooperazione internazionale;

g) definisce i criteri generali di archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 3, 4 e 6;

h) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge».

1.5

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – *(Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza). – 1.* Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi e sulle finalità della politica informativa per la sicurezza.

2. Il CIIS:

a) elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza;

b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione;

c) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge.

3. Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS il Ministro o sottosegretario di Stato delegato ad esercitare funzioni in materia di informazione per la sicurezza, il Segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all'articolo 3, i direttori del Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo."».

1.6
BOCO, ZANCAN
Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «fondamentali» *con la seguente:* «prioritari».

1.8
BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della difesa» *aggiungere le seguenti:* «dal Ministro della giustizia».

1.100
MALABARBA, SODANO Tommaso
Sost. id. em. 1.8

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dal Ministro di giustizia».

1.10
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dal Ministro dell'economia e delle finanze».

1.12
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri relaziona annualmente presso le competenti commissioni parlamentari in merito all'attività del Comitato interministeriale per la sicurezza».

1.13
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della funzione pubblica, il Ministro degli affari regionali e il Ministro della giustizia sono chiamati a partecipare secondo gli argomenti trattati».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato con un emendamento

(Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) la verifica ed il controllo dell'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all'informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dai Servizi di cui agli articoli 4 e 6;

c) l'azione di coordinamento nell'ambito della cooperazione internazionale;

d) la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei predetti organismi, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

e) le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale».

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2».

EMENDAMENTI

2.1
BRUTTI Massimo, NIEDDU
V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dai seguenti:

"Art. 3. - *(Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza). – 1.* Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività informativa per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; viene preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri;

b) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni;

c) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *b)*, progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri dopo aver acquisito il parere del CIIS;

d) garantisce lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della di-

fesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni;

e) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

f) cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali;

g) elabora, d'intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi informativi, da sottoporre al presidente del Consiglio dei ministri;

h) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema informativo per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o del sottosegretario di Stato delegato, con particolare riferimento all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;

i) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza;

l) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale.

2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato;

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS regola l'organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell'Ufficio di Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio di coordinamento del CESIS e può

istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.

5. La segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.

6. La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all'attività del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato ed è responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici del CESIS. Dell'esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al presidente del Consiglio dei ministri.".

"Art. 3-*bis*. - *(Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza). – 1.* Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *h), i)* e *l).*

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.

3. I controlli esercitati sull'attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.

4. Il capo dell'ufficio di Ispettorato, nominato dal presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al Segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.

5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.

6. Con il decreto dell'ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell'ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell'ufficio. Non è consentito il passaggio dall'Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire

dai Servizi, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi.

7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi."».

2.1 (testo 2)
BRUTTI Massimo, NIEDDU
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dai seguenti:

"Art. 3. - *(Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza). – 1.* Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività informativa per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; viene preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri;

b) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni;

c) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *b)*, progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri dopo aver acquisito il parere del CIIS;

d) garantisce lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni;

e) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

f) cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali;

g) elabora, d'intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi informativi, da sottoporre al presidente del Consiglio dei ministri;

h) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema informativo per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o del sottosegretario di Stato delegato, con particolare riferimento all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;

i) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza;

l) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale.

2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato;

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri;

4. Il presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS regola l'organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell'Ufficio di Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio di coordinamento del CESIS e può istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo;

5. La segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fa-

scia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.

6. La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all'attività del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato ed è responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici del CESIS. Dell'esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al presidente del Consiglio dei ministri.".

"Art. 3-*bis*. - *(Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza). – 1*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *h), i)* e *l).*

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.

3. I controlli esercitati sull'attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.

4. Il capo dell'ufficio di Ispettorato, nominato dal presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al Segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.

5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.

6. Con il decreto dell'ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell'ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell'ufficio. Non è consentito il passaggio dall'Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi.

7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre ammi-

nistrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi.

8. Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

2.2

BOCO, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «la verifica e il controllo dell'attuazione» *con le seguenti:* «sia la verifica che il controllo dell'attuazione».

2.3

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «ed il controllo» *aggiungere le seguenti:* «ogni sei mesi».

2.4

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «emanate in conseguenza degli argomenti trattati nell'ambito del Comitato interministeriale per la sicurezza».

2.5

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «e l'aggiornamento», *aggiungere le seguenti:* «con relazione semestrale».

2.6

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola:* «generali».

2.7

BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

V. testo 2

Al comma 1, alla lettera c), *aggiungere le seguenti parole:* «sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all'articolo 2».

2.7 (testo 2)

BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Approvato

Al comma 1, alla lettera c), *aggiungere le seguenti parole:* «anche sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all'articolo 2».

2.8

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per la sicurezza democratica».

2.9

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «relazionando annualmente alle competenti commissioni parlamentari».

2.11
BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI
Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* vigilanza e controllo sugli archivi degli organismi di cui agli articoli 4 e 6, ferme restando le competenze e le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori».

2.12
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera d), *dopo la parola:* «archivi» *aggiungere le seguenti:* «che devono comunque essere accessibili alla magistratura, alla stampa ed ai ricercatori».

2.13
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* «nel rispetto delle competenze e».

2.14
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque sulla base delle direttive impartite dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi».

2.15
BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* le attività di comunicazione istituzionale ed i rapporti con la stampa».

2.16
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole:* «di promozione e».

2.17
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole:* «e diffusione».

2.20
BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri».

2.21
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» *con le seguenti:* «Comitato parlamentare di controllo sui servizi».

2.22
BOCO, ZANCAN
Inammissibile

Al comma 2, sopprimere le parole: «di prima fascia o».

2.23
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «o equiparato».

2.24

BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «sentito il» *con la parola:* «su designazione del».

2.25

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «sentito» *con le seguenti:* «d'intesa con».

2.26

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «interministeriale di cui all'articolo 2» *con le seguenti:* «parlamentare di controllo sui servizi».

2.27

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

2.100

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Comitato Parlamentare di Controllo di cui all'articolo 11».

2.29
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e l'articolazione delle funzioni».

2.30
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «anche nella sua qualità» *fino a:* «sicurezza».

2.31
BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «e del Comitato medesimo» *aggiungere le seguenti:* «nonché la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6 e la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei predetti organismi».

2.101
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Comitato Parlamentare di Controllo di cui all'articolo 11».

2.102
MANFREDI
Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto il seguente: "Il Segretario generale del Comitato svolge funzioni di diretto supporto dell'attività del Presidente del Consiglio dei ministri, al quale risponde, e, in esecuzione delle direttive e delle

disposizioni ricevute, è responsabile del corretto ed effettivo svolgimento dei compiti indicati ai commi seguenti».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1 (testo corretto)
BRUTTI Massimo, NIEDDU
Respinto

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Compiti del SISMI e del SISDE)

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

"È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività informative per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia. È altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l'intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all'estero".

2. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

"È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDE le attività informa-

tive per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia. È altresì compito del SISDE individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l'intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISDE può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDE svolge nel territorio nazionale".

3. Dopo l'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)

1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, e dall'articolo 6, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell'operazione in corso.

2. L'Ufficio di coordinamento del CESIS garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza.

Art. 6-*ter*.

(Archivi del sistema informativo per la sicurezza)

1. L'archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte poste in essere da appartenenti ai servizi per le quali opera la speciale causa di giustificazione prevista dalla legge e alle quali si applicano le relative procedure di autorizzazione.

2. L'archivio centrale del CESIS conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all'archivio centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.

3. Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche con riguardo alla documentazione cartacea.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell'archivio centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.

6. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 11, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Decorso il termine, i regolamenti sono comunque emanati.

7. Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato".».

2.0.5

MANFREDI

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

"È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso svolge attività informativa volta in particolare all'individuazione di persone o attività che tendano a ledere l'indipendenza o l'integrità della Repubblica o minaccino le pubbliche istituzioni, l'autonomia politica ed economica, i diritti e le libertà costituzionali dei cittadini, sotto ogni forma e in particolare con atti eversivi. In collaborazione con i servizi informazioni dei Paesi stranieri, ricerca e raccoglie notizie riguardanti minacce:

a) politiche o militari coinvolgenti la sicurezza nazionale o in ogni caso destabilizzanti del quadro politico internazionale;

b) economiche o finanziarie nazionali o internazionali;

c) legate a flussi migratori illegali;

d) connesse con il terrorismo nazionale e internazionale;

e) contro la libertà e l'integrità dei cittadini italiani all'estero".».

2.0.100
PALOMBO
Respinto (*)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Servizio per le informazioni e la sicurezza militare)

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

"Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) assolve, fuori dai confini nazionali, a tutti i compiti informativi per la difesa dell'indipendenza, della sicurezza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia per la salvaguardia delle istituzioni democratiche e degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese.

È altresì, compito del SISMI individuare e contrastare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro l'Italia.

Il Servizio può svolgere operazioni all'interno del territorio nazionale, purchè in collaborazione con il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell'articolo 6, quando tale attività sia strettamente connessa ad operazioni dello stesso SISMI all'estero».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Brutti Massimo.

2.0.2
MANFREDI
V. testo 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Ufficio Centrale per la Sicurezza)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis.*

1. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati, sono svolte da apposita struttura, dotata di autono-

mia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio Centrale per la Sicurezza (U.C.Si.), collocata presso la Segreteria generale del Comitato. Il direttore di tale struttura risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo può delegare al direttore dell'U.C.Si, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza."».

2.0.2 (testo 2)

MANFREDI

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Ufficio Centrale per la Sicurezza)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis.*

1. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati, sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio Centrale per la Sicurezza (U.C.Si.), collocata presso la Segreteria generale del Comitato. Il direttore di tale struttura risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo può delegare al direttore dell'U.C.Si, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza. Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

2.0.101
PALOMBO
Respinto (*)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*ter.*

(Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica)

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

"Il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) assolve, all'interno dei confini nazionali, a tutti i compiti informativi per la difesa dell'indipendenza, della sicurezza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia, attività eversiva o terroristica e per la salvaguardia delle istituzionali democratiche e degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese.

È altresì, compito del SISDE individuare e contrastare, all'interno del territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro l'Italia.

Il Servizio può svolgere operazioni al di fuori del territorio nazionale, purché il collaborazione con il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), competente ai sensi dell'articolo 4, quando tale attività sia strettamente connessa ad operazioni dello stesso SISDE nel territorio nazionale».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Brutti Massimo.

2.0.4
MANFREDI
Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

"È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso svolge attività controinformativa volta in particolare all'individuazione di attività informative interne ed estere ai fini della sicurezza della Repubblica e, in particolare, di istituzioni pubbliche o private. Il SISDE, in collaborazione con i servizi di informazione dei Paesi alleati,

svolge attività di ricerca e raccolta di notizie riguardanti minacce connesse con attività:

a) di spionaggio industriale a danno d'installazioni strategiche o sensibili nazionali;

b) di diffusione di notizie o atti destabilizzanti la situazione politica, sociale o economica nazionale".».

2.0.200
PASSIGLI
Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. È istituito un Comitato parlamentare di monitoraggio per il controllo dell'attuazione dei Trattati internazionali in materia militare. Il Comitato è costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.

2. Il Comitato opera anche in materia di attuazione di trattati internazionali segreti o di trattati internazionali palesi contenenti clausole segrete, garantendo in ogni caso la funzione parlamentare di controllo sulla politica della difesa. A tal fine il Comitato può chiedere al Presidente del Consiglio e al Ministro della difesa informazioni anche di natura riservata.

3. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi del secondo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Non posto in votazione (*)

(Personale dei Servizi di informazione e di sicurezza)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, sono de-

terminate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».

(*) Approvato l'emendamento 3.2 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo. Cfr anche l'emendamento 3.103 (testo 2).

EMENDAMENTI

3.1
BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI
Ritirato

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - *(Ordinamento del personale e criteri di reclutamento).* – 1. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, al quale partecipa, nell'occasione, a che il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della presente legge. Il regolamento disciplina, altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima dell'adozione, per il parere; decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla ricezione, il regolamento è comunque emanato.

3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:

a) dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi nella percentuale massima pari al sessantacinque per cento del contingente medesimo;

b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi informativi;

c) personale assunto con contratto a tempo determinato.

4. Per il personale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 il regolamento di cui al comma 1 determina la durata del rapporto alle dipendenze degli organismi informativi, in misura non superiore a sette né inferiore a

tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi resta alle dipendenze dell'organismo informativo per il tempo della durata in carica dei vertici medesimi e cessa comunque alla cessazione di questi ultimi.

5. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera *b)* si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso dei determinati requisiti. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera *c)* si provvede con speciali procedure concorsuali che garantiscano un'adeguata pubblicità ed un'effettiva partecipazione competitiva.

6. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il cinque per cento del contingente, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione. Essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi.

7. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli accertamenti sanitari, ai *test* psicofisici e psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali, professionali e tecnici volti a verificarne l'idoneità al servizio, in relazione alle funzioni da espletare.

8. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili non più di due volte. È vietato l'affidamento di incarico a norma del presente comma a che è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi.

9. Il regolamento di cui al comma 1 determina le procedure di selezione e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza, obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal regolamento medesimo.

10. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

11. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 1 sono nulle di diritto e determinano la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte.

12. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4, il personale addetto agli organismi informativi è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi, se l'amministrazione lo consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima del

contingente addetto agli organismi informativi di cui al comma 3, lettera *a)*.

13. In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l'accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all'amministrazione di appartenenza o, in caso di appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato. Al medesimo personale, che ha maturato l'anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.2

BRUTTI Massimo, NIEDDU

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Norme sul personale ed assunzioni dirette).* – 1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno provvedono, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell'organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell'informazione per la sicurezza ed il ruolo amministrativo.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, *è inserito il seguente:*

"Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito di esse, nonché le mo-

dalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego.".

3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: "al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "al Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi.".

4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni».

3.2 (testo 2)
BRUTTI Massimo, NIEDDU
Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Norme sul personale ed assunzioni dirette).* – 1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi di informazione e di sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno provvedono, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell'organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell'informazione e della sicurezza ed il ruolo amministrativo.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

"Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni e della sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego.".

3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: "al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "al Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e di sicurezza e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi.".

4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione e di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò

di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

5. Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

3.3

BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, alle parole: «Con provvedimento» *premettere le seguenti:* «Previo parere favorevole del Comitato parlamentare di controllo sui servizi».

3.4

BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «interministeriale di cui all'articolo 2» *aggiungere le seguenti:* «e previo parere del Comitato parlamentare di controllo sui servizi».

3.100

MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 2», *aggiungere le seguenti:* «e del Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 11».

3.101

MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «sono determinate», *aggiungere le seguenti:* «con bando pubblico».

3.5
BOCO, ZANCAN
Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di assunzione».

3.6
BOCO, ZANCAN
Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «estraneo» *con le seguenti:* «non appartenente».

3.7
BOCO, ZANCAN
Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

3.8
BOCO, ZANCAN
Precluso

Al comma 1, alle parole: «le modalità», *premettere le seguenti:* «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

3.9
BOCO, ZANCAN
Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «più idonee» *con la seguente:* «relative».

3.10
BOCO, ZANCAN
Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in funzione» *fino alla fine del comma.*

3.11

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «L'assunzione del personale estraneo alla pubbliche amministrazioni deve avvenire, in ogni caso, secondo i principi, i criteri e le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego».

3.102

D'ANDREA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso provvedimento sono determinate altresì le procedure di inquadramento iniziale negli organismi d'informazione del personale trasferito da altre amministrazioni o assunto direttamente e quelle di progressione in carriera per tutto il personale».

3.103

IL GOVERNO

V. testo 2

Alla rubrica dell'articolo 3, sostituire le parole: «di informazione e sicurezza» *con le seguenti:* «per le informazioni e la sicurezza».

3.103 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Alla rubrica dell'articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.2 (testo 2) dopo la parola: «personale» *inserire le seguenti:* «dei servizi per le informazioni e la sicurezza».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1
BEDIN, BATTISTI, PETRINI
Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Stato giuridico ed economico)

1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3, di seguito denominato: "regolamento" definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle forze di polizia previste dallo stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui allo stesso comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari.

2. Al personale degli organismi informativi è, altresì, attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall'organismo informativo.

3. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.

4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. È escluso, in caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi.

5. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza è erogata un'indennità complessiva pari a una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 12 dell'articolo 3.

6. Il regolamento disciplina, altresì, la progressione giuridica ed economica nell'ordinamento degli organismi di informazione e gli eventuali riflessi nell'ambito di detti organismi della progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi la cessazione dal rapporto o l'impiego in altra attività in caso di esito negativo delle verifiche; l'istituto della dipendenza di infermità da causa di

servizio e le connesse provvidenze economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

7. Il regolamento stabilisce, altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio presso gli organismi di informazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 3.

8. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell'amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a quelli prestati alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di detti organismi a quelli dell'amministrazione di appartenenza.

9. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti, coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi informativi.

10. È in facoltà dell'amministrazione di interrompere in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dall'inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità.

11. Il regolamento stabilisce la connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti disciplinari di competenza dell'amministrazione di appartenenza.

12. Il regolamento determina, inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione, anche in relazione alla natura degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i conseguenti obblighi di dichiarazione a carico degli aspiranti al reclutamento. In particolare il predetto regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso detti organismi possono avere alle loro dipendenze o avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. È, altresì, vietato il reclutamento di coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata con l'anticipata risoluzione del rapporto.

13. Il regolamento determina, altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli organismi di informazione, anche successivamente alla cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque anni; in caso di violazione di quest'ultimo divieto, oltre alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una pena pecuniaria pari, nel minimo, a cinquanta milioni e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in violazione del divieto.

14. Il personale che presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2 (testo 2)
BEDIN, BATTISTI, PETRINI
Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Spese per gli organismi informativi)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un'apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi, cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì,

le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 801/1977.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la Sicurezza al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi informativi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi informativi, per la parte di rispettiva competenza;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera *a)* sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze; il rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi informativi dell'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, sottoposti al controllo successivo;

c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale del bilancio sono tenuti al rispetto del segreto;

d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di informazione, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale all'Autorità delegata;

e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge n. 801/1977, cui è presentata, altresì, una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici».

3.0.3
BEDIN, BATTISTI, PETRINI
Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Norme di organizzazione e di funzionamento)

1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità».

3.0.100
PALOMBO
Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Richieste di collaborazione a pubbliche amministrazioni ed altri enti)

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

"5-*bis.* Le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi pubblici sono tenuti a fornire, anche in deroga al segreto d'ufficio, agli organismi informativi, di cui gli articoli 4 e 6, le informazioni richieste dai suddetti per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di pubblici servizi ritengano di non poter corrispondere alle richieste, sono tenuti ad informare immediatamente, tramite il Ministro da cui dipendono, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi"».

3.0.101

BRUTTI Massimo

Approvato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e ai soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, aggiungere il seguente:

"5-*bis.* Il Presidente del Consiglio su richiesta degli organismi di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 801 del 1977, può disporre che le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi pubblici forniscano, anche in deroga al segreto d'ufficio, le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza. Entro sei mesi dalla conclusione delle relative operazioni, il Presidente del Consiglio dà notizia al Comitato parlamentare delle disposizioni emanate per l'acquisizione di informazioni in deroga al segreto d'ufficio, indicandone sommariamente le finalità"».

3.0.102

GUBERT

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 8, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero persone che abbiano subìto condanne penali, passate in giudicato e che pertanto non diano sicuro affidamento di scrupolosa osservanza delle leggi della Repubblica penalmente sanzionate"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

(Garanzie funzionali)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-*bis*. – *1*. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*sexies* e 10-*septies*.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dagli articoli 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*sexies* e 10-*septies*, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.

4. La speciale causa di giustificazione, di cui al presente articolo, opera inoltre a favore delle persone non addette agli organismi informativi allorquando siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

Art. 10-*ter*. – *1*. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-*bis* si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-*quater*, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.

2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 10-*bis* è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:

a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge;

b) il risultato non è diversamente perseguibile;

c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.

Art. 10-*quater*. – *1.* In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.

2. Sentito il Ministro competente, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta del direttore del Servizio interessato, trasmessa tramite la segreteria generale del CESIS.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all'articolo 10-*ter* e ne informa immediatamente, mediante atto scritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento.

4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-*bis* è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza.

Art. 10-*quinquies*. – *1.* Il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 10-*sexies*. – *1.* Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-*bis* ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-*ter* e 10-*quater* sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio

dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis* è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis*, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all'articolo 10-*bis*, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.

6. Salvi i casi di cui all'articolo 10-*bis*, commi 2 e 3, l'autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l'autorizzazione della condotta è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-*bis*, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*.

7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.

8. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone la verifica di cui al comma 2.

Art. 10-*septies*. – *1*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-*bis*, può essere autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 10-*octies*. – *1*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura.

2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11.

Art. 10-*nonies*. – *1*. Quando nel corso di un procedimento penale debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Art. 10-*decies*. – *1*. Presso la segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 10-*quater*.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte

dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza dei tre quinti.

3. I membri del Comitato di garanzia durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

4. Per adempiere all'attività di cui al comma 1, il Comitato valuta l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*, svolge l'attività tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui all'articolo 10-*quater*, comma 1, e per provvedere in merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 2.

5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11, né alle Assemblee parlamentari.

6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4, al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni».

EMENDAMENTI

4.1

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.3

BEDIN, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Garanzie funzionali)*. – 1. Fatte salve le cause generali di esclusione del reato, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nel presente articolo, pone in essere condotte costituenti reato che non configurano delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, le libertà costituzionalmente garantite, la salute o l'incolumità pubbliche, ovvero delitti di favoreggiamento personale o reale realizzati mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nel comma 1 sono svolte da persone non addette agli organismi informativi ed il ricorso a queste ultime è indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi.

3. La causa di non punibilità prevista dal comma 1 si applica quando la condotta costituente reato:

a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali nell'ambito e in attuazione di operazione previamente autorizzata;

b) è necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione e adeguata al raggiungimento di questi ultimi.

4. L'autorizzazione indicata nel comma 3 è concessa dal Presidente del consiglio dei ministri o dal soggetto delegato di cui al comma 3 dell'articolo 1, su richiesta del direttore del servizio interessato. Il Presidente del Consiglio dei ministri od il soggetto delegato da questo, qualora ne ravvisi la necessità, può sempre modificare o revocare i provvedimenti adottati; in quest'ultimo caso le attività in corso sono immediatamente sospese.

5. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nei commi 1 e 2 è iniziato un procedimento penale, il direttore del servizio interessato, accertata la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga che ricorra detta causa di non punibilità, richiede l'archiviazione del procedimento al giudice, che emette i conseguenti provvedimenti. Qualora il giudice, anche in conformità alle richieste del procuratore della Repubblica, non ritenga sussistenti le condizioni di applicazione della causa speciale di non punibilità, interpella il Presidente del Consiglio di ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la sussistenza della predetta causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità giudiziaria, indicandone i motivi, salvo che ravvisi la necessità di opporre, nello stesso termine, il segreto di Stato, secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale verifica se le condotte, tenendo conto delle trasformazioni e degli adattamenti subiti nel corso delle operazioni, anche se modificativi di contenuti essenziali, sono state tenute nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nei commi da 3 a 5. Nei casi indicati nel comma 5, il presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al comitato di formulare un ulteriore, motivato parere, prima di decidere sulla conferma della causa di non punibilità. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili.

7. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita, dall'addetto agli organismi informativi o dalla persona da questi legalmente

richiesta, al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e l'indagato è accompagnato negli uffici della polizia giudiziaria, per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica ne è immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

8. La documentazione relativa alle attività, alle procedure e ai provvedimenti previsti dal presente articolo è conservata con i modi previsti dal regolamento di organizzazione, unitamente alla documentazione delle spese.

9. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a quattro anni».

4.100

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Art. 10-*bis*» *fino alla fine del comma 7 dell'articolo 10*-sexies.

4.101

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 10-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che pone in essere, in casi di estrema necessità e imminente pericolo per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni, condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta dal direttore del Servizio, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*sexies* e 10-*septies*».

4.5
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 1, sostituire la parola:* «reato» *con le seguenti:* «infrazione di tipo amministrativo».

4.6
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 1, dopo la parola:* «reato» *aggiungere le seguenti:* «purché punibile con pena edittale massima inferiore a dodici mesi».

4.10
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 1, sostituire la parola:* «autorizzate» *con le seguenti:* «espressamente consentite da specifica autorizzazione scritta firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

4.11
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 1, dopo la parola:* «autorizzate» *inserire le seguenti:* «dal giudice territorialmente competente».

4.102
IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 10-bis, *comma 1, dopo le parole:* «in quanto indispensabili», *aggiungere le seguenti:* «per il raggiungimento».

Conseguentemente, dopo le parole: «in quanto indispensabili», *sostituire la parola:* «alle» *con la seguente:* «delle».

4.12
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza arrecare danno ad alcuna persona o al corretto andamento della vita democratica del Paese».

4.14
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 2, sostituire le parole da:* «la condotta» *fino alla fine del punto 2, con le seguenti:* «è autorizzata dal magistrato territorialmente competente».

4.103
CIRAMI, GUBETTI

Al comma 1, all'articolo 10-bis*, ivi richiamato, al capoverso 2 sopprimere la parola:* «specificamente».

4.15
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 2, sostituire le parole:* «specificamente diretti» *con la seguente:* «atti».

4.104
BEDIN, PETRINI, BATTISTI

Al comma 1, articolo 10-bis, *comma 2, sostituire le parole da:* «l'integrità fisica» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «libertà costituzionalmente garantite della persona, la salute o l'incolumità pubbliche».

4.105
GUBERT

Al comma 1, all'articolo 10-bis, *ivi richiamato, comma 2, dopo le parole:* «l'integrità fisica» *inserire le seguenti:* «e la salute,».

4.106
GUBERT

Al comma 1, all'articolo 10-bis, *ivi richiamato, comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «e comunque ogni altro diritto umano costituzionalmente protetto».

4.17
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché il corretto gioco democratico.».

4.200
CIRAMI, GUBETTI

Al comma 1, all'articolo 10-bis *ivi richiamato, al capoverso 3 premettere il seguente periodo:* «La speciale causa di giustificazione non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale».

4.18
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 3, sopprimere le parole da:* «salvo che» *fino alla fine del capoverso.*

4.107
IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-bis*, ivi richiamato comma 3, dopo le parole:* «o reale indispensabili», *aggiungere le seguenti:* «per il raggiungimento».

Conseguentemente dopo la parola: «indispensabili», *sostituire la parola:* «alle» *con la seguente:* «delle».

4.108
IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-bis*, ivi richiamato comma 3, dopo le parole:* «poste in essere nel rispetto» *sopprimere la parola:* «rigoroso».

4.109
IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-bis*, ivi richiamato comma 3, dopo le parole:* «alla polizia giudiziaria» *sostituire le parole:* «e non» *con la seguente:* «che».

4.19
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «e non cagioni» *con le seguenti* «o non cagioni».

4.110
IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-bis*, ivi richiamato comma 3, dopo le parole:* «uno sviamento», *aggiungere la seguente:* «determinante».

4.111
MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 10-bis*, comma 3, aggiungere in fine, le parole:* «La speciale causa di giustificazione non si applica altresì quando può costituire violazione delle prerogative costituzionali riconosciute ai parlamentari, alla stampa, alle associazioni politiche, alla magistratura».

4.22
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-bis, *sopprimere il comma 4.*

4.112
GUBERT

Al comma 1, all'articolo 10-bis, *sopprimere il comma 4.*

4.113
BRUTTI Massimo, NIEDDU

*Al comma 1, capoverso 10-*bis*, comma 4, sostituire le parole da:* «4. La speciale causa di giustificazione» *sino alla fine dell'articolo 4 con le seguenti:*

«4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato:

a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 10-*ter* e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza;

b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Art. 10-*ter*. - *(Procedure di autorizzazione). – 1.* In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*bis* e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all'articolo 10-*quater*, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione con il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all'articolo 10-*quater*, ratifica il provvedimento.

4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-*bis* è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica dell'Ufficio di ispettorato del CESIS.

6. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai

commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 10-*quater*. - *(Comitato di garanzia)*. – *1*. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articolo 10-*bis* e 10-*ter* e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi.

2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 né alle Assemblee parlamentari.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 10-*ter*. Il Comitato provvede senza ritardo.

5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal presidente del Consiglio dei ministri anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.

6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare previsto dall'articolo 11.

7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 10-*quinquies*. - *(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria)*. – *1*. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-*bis* ed autorizzati ai sensi dell'articolo 10-*ter* sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato del comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis* è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.

6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o da chi, legalmente richiesto, presti comunque la propria opera alle dipendenze o a favore di essi al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti".».

4.114

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*bis*, comma 4, dopo le parole:* «presente articolo,» *aggiungere la parola:* «non».

4.26
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter*, comma 1, sopprimere le parole:* «nell'esercizio o».

4.27
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 1, sopprimere le parole:* «o a causa».

4.28
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 1, sopprimere le parole:* «predisponendo o».

4.29
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 1, sopprimere le parole:* «o eseguendo».

4.31
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 1, alla parola:* «documentate» *premettere le seguenti* «e dettagliatamente».

4.33
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 1, dopo la parola* «documentate» *aggiungere le seguenti:* «e motivate».

4.34

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 2, sostituire le parole:* «completa comparazione» *con le seguenti:* «attenta analisi effettuata anche mediante la comparazione».

4.35

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 2, sopprimere le parole:* «pubblici e privati».

4.36

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 2, lettera* a), *dopo le parole:* «la condotta» *aggiungere le seguenti:* «e le operazioni»*; conseguentemente, sostituire la parola:* «è» *con la seguente:* «sono».

4.115

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, *comma 2, sopprimere la lettera* c).

4.37

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 2, lettera* c), *dopo le parole:* «la condotta» *aggiungere le seguenti:* «e le operazioni»*; conseguentemente, sostituire le parole:* «è adeguata» *con le seguenti:* «sono adeguati».

4.116

GUBERT

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*ter *ivi richiamato, comma 2, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis) la lesione dell'interesse collettivo derivante dalla condotta costituente reato è minore di quella derivante dal mancato raggiungimento del fine».

4.117

IL GOVERNO

*Al comma 1, articolo 10-*quater *ivi richiamato, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Il Direttore del Servizio interessato trasmette al Presidente del Consigli dei ministri, per il tramite della Segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime.

2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1».

4.118

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*quater*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Direttore del Servizio, al fine di verificare la sussistenza della causa speciale di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis*, si avvarrà del parere del comitato dei garanti».

4.119

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*quater*, sopprimere il comma 2.*

4.120
GUBERT

*Al comma 1, articolo 10-*quater *ivi richiamato, sopprimere il comma 3.*

4.121
IL GOVERNO

*Al comma 1, articolo 10-*quater *ivi richiamato, comma 3, dopo le parole:* «ne informa immediatamente»*, sostituire le parole:* «mediante atto scritto» *con le seguenti:* «per iscritto».

4.40
BOCO, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 10-*quater*, comma 3, sopprimere le parole:* «e comunque non oltre le ventiquattro ore,».

4.41
BOCO, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 10-*quater, *comma 3, sostituire le parole:* «ventiquattro ore,» *con le seguenti:* «trentasei ore».

4.122
MALABARBA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*quater*, comma 3, sostituire le parole da:* «il Presidente del Consiglio» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «il Comitato dei Garanti e il Ministro competente».

4.123
BEDIN, PETRINI, BATTISTI
Ritirato

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*quater*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis.* Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale esprime un parere motivato sulle operazioni di cui

all'articolo 10-*bis*. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili».

4.44

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-quater, *comma 4, dopo le parole:* «in assenza» *aggiungere le seguenti:* «o in difformità,».

4.124

PALOMBO

Al comma 1, articolo 10-quater *ivi richiamato, comma 4, sostituire le parole:* «previste dai commi 2 e 3,» *con le seguenti:* «concesse ai sensi dei commi 2 e 3,».

4.125

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater*, comma 4, sostituire le parole:* «il Presidente del Consiglio» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «il Direttore del Servizio interessato, sentito il Ministro competente e il Comitato dei garanti, adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria».

4.46

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-quater, *paragrafo 5, dopo le parole:* «apposito schedario» *sopprimere la seguente:* «segreto».

4.300 (già 6.0.9)
BRUTTI Massimo, NIEDDU

*Al comma 1, sostituire l'articolo 10-*quinquies*, ivi richiamato, con il seguente:*

«Art. 10-*quinquies*. – 1. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.».

4.126
PALOMBO

*Al comma 1, articolo 10-*sexies *ivi richiamato, comma 1, prima della parola:* «risulta» *è inserita la seguente:* «comunque».

4.49
BOCO, ZANCAN

*Al comma 1, articolo 10-*sexies, *comma 1, sostituire le parole:* «sono iniziate indagini preliminari» *con le seguenti:* «risultino essere in corso indagini».

4.201
CIRAMI, GUBETTI

*Al comma 1, all'articolo 10-*sexies *ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole:* «l'esistenza della speciale causa di giustificazione» *con le altre:* «l'esistenza dell'autorizzazione».

4.127
IL GOVERNO

*Al comma 1, articolo 10-*sexies *ivi richiamato, dopo le parole:* «la esistenza della», *sostituire le parole:* «speciale causa di giustificazione» *con la seguente:* «autorizzazione».

*Conseguentemente, al comma 1, articolo 10-*sexies*, comma 4, dopo le parole:* «la esistenza della», *sostituire le parole:* «speciale causa di giustificazione» *con la seguente:* «autorizzazione».

*Conseguentemente, al comma 1, articolo 10-*sexies*, comma 8, dopo le parole:* «la esistenza della», *sostituire le parole:* «speciale causa di giustificazione» *con la seguente:* «autorizzazione».

4.51
BOCO, ZANCAN

*Al comma 1, articolo 10-*sexies, *comma 2, dopo le parole:* «apposito registro» *sopprimere la seguente:* «riservato».

4.128
GUBERT

*Al comma 1, articolo 10-*sexies *ivi richiamato, comma 4, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «trenta».

4.129
MALABARBA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*sexies*, comma 4, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «trenta».

4.130
GUBERT

*Al comma 1, articolo 10-*sexies *ivi richiamato, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di controllo».

4.54
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* «a seconda dei casi».

4.55
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* «di non luogo a procedere o».

4.56
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* «o di assoluzione».

4.131
PALOMBO

Al comma 1, articolo 10-sexies *ivi richiamato, comma 5, dopo le parole:* «Nei casi di cui all'articolo 10-*bis*, commi 2 e 3» *sopprimere le seguenti:* «, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata,».

4.132
CIRAMI, GUBETTI

Al comma 1, articolo 10-sexies *ivi richiamato, comma 6, dopo le parole:* «commi 2 e 3» *inserire le altre:* «e salvo il caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata».

4.133
MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 10-sexies*, comma 6, sostituire le parole:* «Presidente del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «Direttore del Servizio».

4.65
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies*, comma 8, dopo le parole:* «per le informazioni e la sicurezza» *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri».

4.66
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, dopo le parole:* «per le informazioni e la sicurezza» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con il Consiglio dei Ministri».

4.67
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sopprimere le parole:* «o dalla persona legalmente richiesta da questi».

4.68
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sopprimere le parole:* «al momento dell'arresto in flagranza o».

4.134
CIRAMI, GUBETTI

Al comma 1, articolo 10-sexies *ivi richiamato, al comma 8, dopo le parole:* «al momento» *inserire le seguenti:* «del fermo,» *e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «L'autorità giudiziaria procedente immediatamente informata dispone la verifica di cui ai commi 2 e 3».

4.69
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sopprimere le parole:* «o dell'esecuzione di una misura cautelare».

4.70
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, dopo le parole:* «l'esecuzione del provvedimento» *aggiungere la seguente:* «non».

4.71
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sostituire le parole:* «per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti» *con le seguenti:* «per i dovuti accertamenti».

4.72
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sopprimere le parole:* «e, comunque, non oltre le ventiquattro ore».

4.73
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sostituire le parole:* «non oltre le ventiquattro ore» *con le seguenti:* «oltre le settantadue ore».

4.301 (già 6.0.8)
BRUTTI Massimo, NIEDDU

Al comma 1, sostituire l'articolo 10-septies*, con il seguente:*

«Art. 10-*septies*. – 1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura

e la durata della sua validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.».

4.135

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 10-septies, *comma 1, sostituire le parole:* «Il Presidente del Consiglio» *fino a:* «copertura di essi» *con le seguenti:* «I Direttori del SISMI e del SISDE, previa comunicazione al Ministro competente e al Comitato dei Garanti, possono autorizzare, al fine del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, che».

4.75

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, *primo periodo, sostituire le parole:* «i direttori del SISMI e del SISDE» *con le seguenti:* «il direttore del SISDE».

4.76

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, *primo periodo, sostituire le parole:* «i direttori del SISMI e del SISDE» *con le seguenti:* «il direttore del SISMI».

4.77

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, *primo periodo, sopprimere le parole:* «ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o».

4.78
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, *primo periodo, sopprimere le parole:* «o a copertura di essi».

4.80
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, *secondo periodo, sopprimere le parole:* «ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-*bis*».

4.82
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, *secondo periodo, sopprimere le parole:* «e certificati».

4.302 (già 6.0.7)
BRUTTI Massimo, NIEDDU

Al comma 1, sostituire l'articolo 10-octies*, con il seguente:*

«Art. 10-*octies*. – 1. Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l'esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero.

2. L'ispettorato esamina i consuntivi economici dell'attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia.

3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l'Ispettorato e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al presidente del Consiglio dei ministri.».

4.83
BOCO, ZANCAN

Al comma, 10-octies, *comma 1, sopprimere le parole:* «per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi».

4.84
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sopprimere le parole:* «o a copertura di essi».

4.86
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sopprimere le parole:* «o all'estero».

4.87
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sopprimere le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura».

4.88
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti:* «esclusivamente come società addette allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi».

4.89
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti:* «unicamente come lavoratori socialmente utili».

4.90

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti* «solo ed esclusivamente come associazioni senza scopo di lucro».

4.91

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti:* «nella forma di società cooperative».

4.92

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti:* «come artigiani».

4.93

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti:* «liberi professionisti».

4.136

IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-octies, *alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo:* «Per gli stessi scopi e con le medesime modalità, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare l'avvio di attività di associazioni o fondazioni con scopi culturali o tecnico scientifici».

4.94
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-octies, *comma 2, sostituire le parole:* «informativa sulle linee essenziali delle» *con le seguenti:* «e dettagliata relazione delle».

4.303 (già 6.0.6)
BRUTTI Massimo, NIEDDU

Al comma 1, sostituire l'articolo 10-nonies*, con il seguente:*

«Art. 10-*nonies*. – 1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4.137
PALOMBO

Al comma 1, articolo 10-nonies, *ivi richiamato, comma 1, dopo le parole:* «oltre a dare applicazione» *sono soppresse le parole:* «, ove ne ricorrano le condizioni».

4.96
BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-nonies, *comma 1, sopprimere le parole:* «in quanto compatibili».

4.138
MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 10-decies*, comma 1, sostituire le parole:* «autorizzazione di cui all'articolo 10-quater» *con:* «coordinamento e controllo sui servizi segreti».

4.139
MALABARBA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*decies*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra giuristi o magistrati che abbiano esercitato o esercitino effettivamente le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono nominati dai Presidenti delle Camere, sentito il comitato Parlamentare di Controllo, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con maggioranza dei tre quinti».

4.140
BRUTTI Massimo

*Al comma 1, capoverso 10-*decies, *al comma 2, sostituire le parole da:* «I membri del Comitato» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «I membri del Comitato sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dalle Commissioni parlamentari congiunte Affari costituzionali e Difesa di ciascun ramo del Parlamento con la maggioranza dei tre quinti».

4.141
BRUTTI Massimo

*Al comma 1, capoverso 10-*decies, *al comma 2, sostituire le parole da:* «I membri del Comitato» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «I membri del Comitato sono nominati dal Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti».

4.142 (testo 2)
IL GOVERNO
V. testo 3

*Al comma 1, articolo 10-*decies*, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«6-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

4.142 (testo 3)
IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 10-*decies *richiamato, al capoverso 3 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Essi svolgono le loro attività a titolo gratuito».

4.143
MALABARBA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*decies*, al comma 4, sostituire le parole da:* «necessaria al Presidente» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per verificare i presupposti che giustifichino condotte e operazioni coperte da speciale causa di giustificazione».

4.144
MALABARBA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*decies*, sostituire il comma 5 con il seguente:* «Il Comitato di Garanzia riferisce al Comitato Parlamentare di Controllo, ogni sei mesi, sulle operazioni coperte da speciali giustificazioni».

4.145
PALOMBO

*Al comma 1 all'articolo 10-*decies*, ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. L'organizzazione interna ed il funzionamento del comitato di garanzia sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 2. Il medesimo decreto fissa, altresì, le specifiche funzioni dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza, che cura lo svolgimento delle attività concernenti il segreto di Stato, di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, nonché la tutela di documenti atti o cose classificati, ivi incluse le comunicazioni ed i sistemi di elaborazione informatica dei dati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 2, sono regolamentate le classifiche di segretezza amministrativa, la loro apposizione ed i relativi tempi di durata, nonchè i conseguenti procedimenti di conservazione e di declassifica dei documenti».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1513.Emendamento 2.0.1 (testo corretto), Brutti M. e altri	212	210	003	074	133	106	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1513. Em. 2.0.100, Brutti M.	212	210	004	074	132	106	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1513. Em. 2.0.101, Brutti M.	206	204	003	071	130	103	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1513. Em. 4.3, Bedin e altri	193	190	011	046	133	096	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0387 del 06-05-2003 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	
AGONI SERGIO	C	C	C	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F		
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	
BASSO MARCELLO				F	
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F		
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	F	
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	F	F	
BEDIN TINO	F	F	F	F	
BERGAMO UGO	C	C	C	C	
BETTA MAURO	F	F	F		
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	
BEVILACQUA FRANCESCO		C	C	C	
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	
BONAVITA MASSIMO	F				
BONFIETTI DARIA	F	F			

Seduta N. 0387 del 06-05-2003 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
BONGIORNO GIUSEPPE		C	C	C	
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	
BOSCETTO GABRIELE	C			C	
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	
BRUTTI MASSIMO	F	F	F	A	
BRUTTI PAOLO	F	F			
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	
BUDIN MILOS	F	F	F	A	
CADDEO ROSSANO	F		F	A	
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	
CALVI GUIDO		F	F		
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	
CAMBURSANO RENATO		F	F	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	
CARELLA FRANCESCO	F	F	F		
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	
CARUSO ANTONINO				C	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	
CIRAMI MELCHIORRE	M	M	M	M	
COLETTI TOMMASO				F	

Seduta N. 0387 del 06-05-2003 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	
COVIELLO ROMUALDO		F	F		
COZZOLINO CARMINE	M	M	M	M	
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	
CURSI CESARE	M	M	M	M	
CURTO EUPREPIO	C	C	C		
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	C	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	
D'AMICO NATALE	F	F	F	A	
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	
DANZI CORRADO	C	C	C	C	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	C	C	
DELOGU MARIANO	M	M	M	M	
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C		
DEL TURCO OTTAVIANO	R	R	F		
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	
DE PAOLI ELIDIO	F	A	F		
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F		
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	

Seduta N. 0387 del 06-05-2003 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F			
DONATI ANNA	F		F		
D'ONOFRIO FRANCESCO			C	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	
FALOMI ANTONIO				F	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	F	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE				C	
FLAMMIA ANGELO	F	F	F		
FLORINO MICHELE	C	C		C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO				A	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	
FORMISANO ANIELLO			F	F	
FORTE MICHELE	C	C	C	C	
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	
FRANCO VITTORIA	F			F	
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	A	
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	
GIARETTA PAOLO		F			
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F	F	
GIRFATTI ANTONIO	M	M	M	M	
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	
GRECO MARIO	M	M	M	M	
GRILLO LUIGI	C	C	C		

Seduta N. 0387 del 06-05-2003 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	
GRUOSSO VITO	F	F	F		
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	
GUBERT RENZO	C	C	C	F	
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	
IANNUZZI RAFFAELE	C			M	
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	
IOVENE ANTONIO	F	F		F	
IZZO COSIMO	C	C	C	C	
KAPPLER DOMENICO		C	C	C	
KOFLER ALOIS	A	A	A		
LABELLARTE GERARDO	F	F	R		
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	
LONGHI ALEANDRO	F	F	F		
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	
MAGISTRELLI MARINA				F	
MAGNALBO' LUCIANO				C	
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	
MALABARBA LUIGI	F		F	F	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	
MANCINO NICOLA	M	M	M	M	
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F	F		
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	
MANZIONE ROBERTO		F			

Seduta N. 0387 del 06-05-2003 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
MARANO SALVATORE	M	M	M	M	
MARINI CESARE	M	M	M	M	
MARINO LUIGI	F	A		F	
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	
MARTONE FRANCESCO	F	F	F		
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	A	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	
MEDURI RENATO	C	C		C	
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	
MICHELINI RENZO	F	F	F	A	
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	
MODICA LUCIANO				F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE			F		
MONTALBANO ACCURSIO				A	
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	F		
MORRA CARMELO	C	C	C	C	
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F		
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F	F	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	
PACE LODOVICO	M	M	M	M	
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F		F	
PALOMBO MARIO	C	F		C	
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	A	

Seduta N. 0387 del 06-05-2003 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	
PASQUINI GIANCARLO	F				
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO				C	
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	
PETERLINI OSKAR	A	A	A	F	
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	
PIATTI GIANCARLO	F	F	F		
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	
PILONI ORNELLA	F	F	F		
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F		
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	
RIPAMONTI NATALE	F	F	F		
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A		A	A	
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	
ROTONDO ANTONIO	F	F	F		
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	
SALERNO ROBERTO	C	C	C		
SALINI ROCCO	M	M	M	M	
SALZANO FRANCESCO	C	C		C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	

Seduta N. 0387 del 06-05-2003 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	
SAPORITO LEARCO	C	C	C	M	
SCALERA GIUSEPPE		F	F		
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C		
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	
SODANO TOMMASO				F	
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F		
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	
STANISCI ROSA	F	F	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	
TAROLLI IVO	C	C	C	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	
TESSITORE FULVIO	F	F	F	R	
TIRELLI FRANCESCO	C				
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	
TOGNI LIVIO	F	F	F		
TOIA PATRIZIA	F	F	F		
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M	M	
TONINI GIORGIO	F	F		F	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	
TREU TIZIANO	F	F	F		
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	
TURCI LANFRANCO				F	
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	

Seduta N. 0387 del 06-05-2003 Pagina 9

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	
VENTUCCI COSIMO	C	C	C	C	
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	
VILLONE MASSIMO	F	F	F		
VITALI WALTER	F	F	F	F	
VIVIANI LUIGI		F	F		
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F	F	
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Budin ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Norme a tutela degli spedizionieri doganali» (2057).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell'articolo 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate» (n. 227).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, per l'espressione del parere, alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 4ª (Difesa). La 2ª, la 5ª, la 6ª e la 9ª Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti» (n.228).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 giugno 2003. La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e la 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co-

municazione concernente il conferimento dell'incarico di dirigente, nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, al dottor Roberto De Marco, alla dottoressa Anna Maria Guerrini ed al dottor Francesco Lombrassa; nell'ambito del Dipartimento per gli Italiani nel mondo, alla dottoressa Patrizia Walton e alla dottoressa Veronica Baldini; nell'ambito del Ministero delle politiche agricole al dottor Antonino Di Salvo; nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al dottor Giovanni Fiore.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Michele Caputo, di Augusta (Siracusa), e numerosi altri cittadini chiedono una sollecita definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica *(Petizione n. 474);*

il signor Giuseppe Chesini, di Verona – Montorio, insieme a molti altri cittadini, chiede che la normativa in corso di discussione sulla procreazione medicalmente assistita non ammetta in alcun caso il ricorso a tecniche contrarie al rispetto per la vita *(Petizione n. 475)*;

il signor Franco Pellegrini, di Formigliana (Vercelli), chiede una modifica dell'articolo 104, comma 4, della Costituzione, affinchè tutti i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura siano eletti dal Parlamento *(Petizione n. 476)*;

il signor Cardelio Pedrana, di Bormio (Sondrio), chiede, nell'ambito della riforma dello Stato in senso federale, l'istituzione della «Camera delle municipalità» *(Petizione n. 477)*;

il signor Emo Picchi, di Castagneto Carducci (Livorno), chiede che, a modifica dell'articolo 582 del codice civile («Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle»), i beni del coniuge defunto senza figli e in assenza di testamento, spettino interamente al coniuge superstite *(Petizione n. 478)*;

il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede agevolazioni in materia di trasporto locale e sulla rete ferroviaria nazionale per i cittadini meno abbienti *(Petizione n. 479)*;

il signor Stefano Paoli, di Firenze, espone la necessità di interventi di diversa natura per la soluzione dei problemi della città di Firenze e per assicurare l'efficienza e la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni ivi operanti *(Petizione n. 480)*;

il signor Antonino Giuseppe Buda, di Messina, chiede nuove norme in materia di avanzamento di grado, al conseguimento della laurea, per il personale in servizio nella polizia municipale *(Petizione n. 481)*;

il signor Luca Colaninno, di Acquaviva delle Fonti (Bari), chiede che il numero dei giudici componenti la Corte costituzionale sia elevato da quindici a diciotto *(Petizione n. 482)*;

il signor Dante Piccinini, de L'Aquila, chiede tempi certi per l'emissione delle sentenze definitive nei processi penali *(Petizione n. 483)*;

il signor Vincenzo Giovanni Napoli, di Alcara Li Fusi (Messina), chiede:

nuove norme in materia di autonomia e indipendenza dei giudici e di temporaneità delle funzioni e degli incarichi direttivi in magistratura *(Petizione n. 484)*;

nuove norme in materia di immunità parlamentare al fine di evitare abusi *(Petizione n. 485)*.

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOGNI, VICINI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

la direzione aziendale del Gruppo Agricola tre valli-Aia il 24-4-2003, ha presentato alle organizzazioni sindacali di categoria un piano di tagli occupazionali, che prevede la richiesta di chiusura dello stabilimento di Reggio Emilia, con la perdita di 340 posti di lavoro (impegnati direttamente) e di oltre 100 nell'indotto;

il piano prevede, inoltre, la riduzione di organici per ulteriori 150 posti per i siti di Verona e Vicenza;

la direzione del Gruppo Agricola tre valli-Aia ha sostenuto la scelta dei tagli occupazionali sostenendo che il settore versa in una situazione di crisi e in particolare l'azienda paga lo scotto di un eccessivo costo del lavoro, con una conseguente situazione di svantaggio rispetto alle principali aziende competitrici,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti i ministri in indirizzo intendano intraprendere per scongiurare la crisi occupazionale nel Gruppo Agricola tre valli-Aia e in particolare per evitare la chiusura dello stabilimento di Reggio Emilia;

se non ritengano che la crisi del Gruppo Agricola tre valli-Aia non sia determinata anche da una politica dell'importazione dall'estero di prodotti avicoli, di cui, molte volte, non si conosce il «tracciato» produttivo;

quali misure prevedano per contrastare il declino produttivo del settore avicolo italiano e del Gruppo Agricola tre valli-Aia, per garantire la qualità del prodotto, una sovranità alimentare al nostro paese, i livelli occupazionali.

(4-04456)

TOMASSINI. – *Ai Ministri della salute e delle attività produttive.* – Premesso:

che con decreto 3.2.2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.3.2003, è stato emanato un articolato cui è allegata una «Guida al corretto utilizzo delle lenti a contatto – avvertenze, precauzioni e rischi collegati all'uso»;

che detto decreto non fa esplicito riferimento, né nella parte dispositiva né nella motivazione, all'articolo 12 del Regio decreto n. 1334/1928, che limita i compiti degli ottici, appartenenti ad un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, alla vendita e la fornitura di mezzi per la correzione dei difetti visivi con l'obbligo della preventiva prescrizione del medico e consente la vendita e la fornitura al pubblico di lenti ed occhiali senza prescrizione medica esclusivamente per i difetti semplici di miopia e presbiopia;

che il richiamo e la limitazione di cui al suddetto articolo 12 del Regio decreto n. 1334/28 sono invece espressamente contenuti nel decreto dell'allora Ministero della sanità, di concerto con l'allora Ministero dell'industria e dell'artigianato, del 23.7.1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.9.98 (parzialmente modificato con decreto ministeriale degli stessi Ministeri del 21.12.99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.1.2000 n. 23); decreto che riserva, salvi alcuni casi tassativi, la vendita degli occhiali e di lenti agli ottici; e però, appunto, con le predette limitazioni;

che l'aumentata, doverosa attenzione al diritto alla salute, voluta dallo stesso dettato costituzionale, richiede una sempre più pronunciata qualificazione delle prestazioni ai livelli più elevati (e cioè quelli medici-oculistici ai quali peraltro è certamente utile l'apporto collaborativo degli ottici);

che l'indicata omissione del richiamo all'art.12 del Regio decreto n. 1334/28, dal contesto del decreto e dallo stesso testo della «guida» allegata, può interpretarsi paradossalmente nel senso che i limiti posti agli ottici per la vendita delle lenti ed occhiali e l'obbligo della preventiva prescrizione del medico non valgano invece per le lenti a contatto e che soltanto dopo la fornitura delle lenti a contatto da parte dell'ottico, il «cliente» debba rivolgersi al medico oculista per conoscere eventuali controindicazioni; il che sembra contrastare con ogni comune principio di prevenzione ed altresì con i comuni principii di protezione e difesa del consumatore,

considerato:

che così in effetti sembra aver pericolosamente inteso la stessa categoria degli ottici per quanto risulta da recenti dichiarazioni di suoi rap-

presentanti; dichiarazioni secondo le quali, addirittura, il decreto in questione consentirebbe agli ottici di «prescrivere occhiali e lenti a contatto» sostituendo la prescrizione del medico oculista;

che quanto sopra sembra contrastare con l'allegato 9 al decreto legislativo 24.2.1997 n. 46 di attuazione della direttiva 9342 CEE, norma che pure viene richiamata e che classifica le lenti a contatto come dispositivi medici invasivi;

che tutto ciò sembra creare, rispetto ai fenomeni di abusivismo diffusi e di difficile contenimento già in corso nel campo della vendita degli occhiali, ulteriori fenomeni di abusivismo e di pericolo per la salute visiva della popolazione;

che le esperienze cliniche oculistiche nazionali ed internazionali registrano una significativa crescita di complicanze o di vere e proprie patologie derivanti dall'applicazione di lenti a contatto, quali infezioni da acanthamoeba e da pseudomonas, ovvero reazioni immunoallergiche con conseguenti cheratiti o congiuntiviti allergiche che devono in molti casi essere trattate con ricovero ospedaliero;

che appare dunque sempre più necessario che la prevenzione primaria e secondaria delle complicanze e patologie che possono derivare da lenti a contatto sia attuata con un impegno più forte ed organizzato, secondo i principii di qualità delle prestazioni, attraverso le competenze medico-oculistiche mentre il decreto in questione sembra portare ad una direzione opposta stante l'insufficiente definizione dell'articolato e l'indeterminato e non chiaro contenuto delle indicazioni sulla necessità di rivolgersi (preventivamente) al medico oculista;

che circa un terzo della popolazione italiana abbisogna di protesi correttive di difetti visivi e che, per motivi pratici ed estetici, viene da essa sempre più sentita l'utilità ovvero anche la necessità delle lenti a contatto,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente, con propri provvedimenti, apportare al Decreto 3.2.2003 le opportune modifiche atte a diminuire il pericolo dei descritti fenomeni di abusivismo e di pericolo per la salute visiva della popolazione e a fornire una lettura dell'articolato che non si presti ad equivoci ovvero interpretazioni strumentali, prevedendo espressamente che le lenti a contatto, in ragione della loro ancor più accentuata influenza sulla salute visiva rispetto agli occhiali, debbano essere vendute e fornite dall'ottico, per ogni difetto visivo, soltanto sulla base di preventiva prescrizione del medico oculista.

(4-04457)

TOMASSINI. – *Ai Ministri della salute, della istruzione dell'università e della ricerca, per le politiche comunitarie e per i rapporti con il parlamento*. – Premesso:

che l'osteopatia e la chiropratica sono cure che si basano sulla manipolazione. Il principio su cui si fonda questo tipo di medicina è che la salute del corpo dipende da un corretto allineamento e funzionamento

della colonna vertebrale e dei nervi ad essa associati e che ogni fattore che in qualche modo altera la mobilità della colonna vertebrale potrebbe influenzare negativamente anche gli altri organi;

che l'Ordine dei medici di Roma ha ottenuto dal Rettore dell'Università di Roma «La Sapienza» un decreto che istituisce un corso di alta formazione in osteopatia e chiropratica, già in svolgimento nel corrente anno, al costo di partecipazione di 1.500 euro e della durata di ottanta ore.

che tale iniziativa ha lo scopo di creare una nuova figura professionale in «chiropratica», cui potranno accedere gli iscritti negli albi degli odontoiatri ed i medici specialisti in odontoiatria alla condizione che abbiano frequentato il suddetto corso;

che l'iscrizione al registro dei chiropratici, istituito presso l'Ordine dei medici di Roma, nelle modalità su indicate consentirebbe l'esercizio di una professione a soggetti che, con tali presupposti, avrebbero una scarsa preparazione e che non è contemplata nei protocolli internazionali che dalla professione stessa sono posti a presidio di perizia e affidabilità curativa, di tutela della salute del paziente e di consistenza scientifica di preparazione,

considerato che l'Associazione Italiana Chiropratici ha segnalato l'evento alle autorità nazionali richiamandosi alla risoluzione sullo Statuto delle Medicine non Convenzionali del Parlamento Europeo del 1997 e alle leggi, citate come riferimento dal sopraddetto statuto, leggi emanate dal Regno Unito, dalla Danimarca, dalla Svezia e dalla Finlandia, che disciplinano la formazione professionale in chiropratica, attraverso una normativa che prevede standard di preparazione ben più severi e scientificamente completi rispetto al programma da svolgersi nelle ottanta ore del corso improvvisato presso l'università La Sapienza su indicato,

l'interrogante chiede di sapere se i ministri in indirizzo intendano adottare i provvedimenti che riterranno più opportuni e necessari per ricondurre al rispetto della legislazione richiamata i promotori del corso di alta formazione in chiropratica ed in osteopatia e per eliminare l'arbitraria istituzione di un nuovo registro per gli abilitati all'esercizio della chiropratica esclusivamente in funzione dell'espletamento del corso sopraddetto.

(4-04458)

LAURO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso:

che l'Associazione Polisportiva Partenope rappresenta una importante realtà non solo sportiva ma morale e storica della città di Napoli avendo formato nel corso della propria attività decine di migliaia di atleti col risultato di avere intrecciato la propria esistenza con la stessa quotidianità della cittadinanza;

che in particolare le palestre ai Cavalli di bronzo rappresentano le uniche realtà territoriali napoletane situate al centro della città, per di più governate da un ente morale, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica nel 1951;

che tra l'altro la gestione della Partenope è affidata a un consiglio di amministrazione, eletto dai soci, e di cui fanno parte di diritto, a norma di Statuto, gli assessori allo sport della regione, della provincia, del comune di Napoli nonché dal Presidente del Coni provinciale, e ciò a garanzia della trasparenza della gestione stessa;

che la sede è la vita stessa di una associazione e che pertanto non può essere tolta senza causare gravi interruzioni alla attività del sodalizio;

che lo sport è alla base della formazione dei giovani e si integra con la scuola e la famiglia per una completa crescita culturale, morale e sociale;

che il territorio metropolitano di Napoli non può permettersi di perdere tale patrimonio sportivo di fronte alle immense problematiche sociali;

che il Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il Patrimonio storico e artistico e demoetnoantropologico di Napoli e provincia ha ricordato che «con ordinanza intendentizia n. 75/99 del Ministero delle finanze – Ufficio del territorio reparto III del 13 settembre 1999, notificata in data 29 settembre 1999 è stato ordinato lo sfratto all'Associazione Polisportiva Partenope e la consegna dell'immobile *ex* maneggio coperto di Palazzo Reale alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, al fine di provvedere alle opere di restauro e valorizzazione»;

che dunque si vuole procedere allo sfratto della Associazione e che questa ha proposto ricorso al Tar per la sospensione e l'annullamento del provvedimento ma che è stato respinto con ordinanza n. 4169 della IV sezione Tar – Reg. Gen. 8246/2002;

che il consigliere delegato della Associazione avvocato Sandro Di Falco ha chiesto una proroga sino a giugno 2003 per completare i programmi sportivi dell'anno;

che per affrontare e dirimere le problematiche relative a quanto di cui si parla l'associazione ha manifestato l'intento di incontrare le parti e gli enti interessati nella presente settimana,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali iniziative intenda assumere il Ministro per i beni e le attività culturali per trovare una soluzione alla questione di cui trattasi coniugando le opere di ristrutturazione del patrimonio artistico e storico con la ultradecennale attività della Polisportiva Partenope che è bene sociale dlela città di Napoli;

b) se non ritenga di prorogare di almeno un anno lo sfratto per consentire il reperimento di idonee volumetrie per una sede alternativa;

c) se non ritenga di rinegoziare la questione dando nuovamente in disponibilità alla Partenope una parte significativa della sede ai Cavalli di Bronzo previo congruente accordo tra le parti atteso il valore sociale e sportivo della attività.

(4-04459)

LAURO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che la Corte di Giustizia dell'Unione europea con sede a Lussemburgo ha condannato l'Italia per la sua normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

che tale situazione è certamente generata dalla eccessiva burocratizzazione che ha contrassegnato la produzione legislativa nel nostro paese spingendo gli imprenditori in un vero ginepraio interpretativo di fronte a una serie numerosa di barriere che hanno ritardato e reso difficile l'applicazione delle norme relative;

che infatti l'Unione europea ha criticato e condannato l'esito insufficiente degli adempimenti contemplati dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e le mancanze e le carenze nella trasposizione delle direttive in leggi nazionali;

che già precedentemente vi era stata una identica pronuncia della Corte;

che parallelamente allo sviluppo di una società più complessa anche in materia di organizzazione del lavoro e di prevenzione degli infortuni e in genere nella materia della tutela della sicurezza crescono geometricamente gli adempimenti prescritti;

che è necessario semplificare tali procedure agevolando in ogni senso gli imprenditori e i *manager* che intendono mettersi in regola,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative voglia assumere il Governo per varare provvedimenti finalizzati alla semplificazione di tutte le procedure e le pratiche amministrative in materia di sicurezza del lavoro creando gli oportuni strumenti – uffici e servizi – e aggiornando la normativa vigente anche consentendo una continua azione di formazione dedicata ricorrendo se necessario a strutture private di abilitazione e certificazione.

(4-04460)

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, FRANCO Vittoria. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il portavoce di Forza Italia on. Sandro Bondi ha dichiarato alle agenzie ANSA e DIRE del 22 aprile 2003 che «neanche a Marzabotto i comunisti hanno le carte in regola» in quanto va studiato il comportamento dei partigiani rossi i quali «radicalizzando lo scontro con i nazisti in ritirata hanno fatto pagare alle popolazioni civili un prezzo troppo alto»;

che nella medesima dichiarazione l'on. Bondi si è riferito ad un messaggio che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato l'anno scorso al Comitato per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto;

che l'on. Bondi ha inoltre dichiarato alle agenzie ANSA e DIRE del 23 aprile 2003 che, «sulla base dei risultati più recenti degli studi storici, le dolorose conseguenze per i civili furono anche l'effetto della strategia seguita dai comunisti durante la guerra di liberazione, i quali soste-

nevano che la rappresaglia era un mezzo per suscitare maggiore spirito di rivolta antinazista e antifascista, e quindi si giustificava»;

che il portavoce di Alleanza Nazionale on. Mario Landolfi ha dichiarato all'agenzia ANSA del 23 aprile 2003 che il 25 aprile «dovrebbe invece diventare la festa della pacificazione tra tutti gli italiani e il giorno in cui ricordare e commemorare tutti i caduti e tutti i martiri, anche coloro i quali furono uccisi solo perché non comunisti, a guerra addirittura finita»;

considerato:

che il Presidente della Repubblica ha celebrato il 25 aprile nel cortile d'onore del Quirinale consegnando sei medaglie d'oro al valor civile per ricordare che da quella data nasce la Repubblica e che un anno fa ad Ascoli Piceno sottolineò la necessità di celebrare l'anniversario della Liberazione «con solennità e spirito di riconciliazione» criticando al contempo un «improponibile revisionismo» e le parificazioni impossibili tra la Resistenza e la Repubblica di Salò;

che il Presidente della Repubblica Federale Tedesca Johannes Rau il 17 aprile dello scorso anno durante la visita, insieme al nostro Presidente della Repubblica, ai luoghi dell'eccidio di Marzabotto, Monzuno e Grizzana, ha pronunciato parole di grande intelligenza e coraggio le quali rispecchiano pienamente il giudizio storico su quella strage;

che il presidente Rau si espresse con le seguenti parole: «Quando penso ai bambini e alle madri, alle donne e alle famiglie intere, vittime dello sterminio di quella giornata di 58 anni fa in cui dei tedeschi hanno portato violenza e immenso dolore a Marzabotto, mi pervade un profondo senso di dolore e di vergogna. Mi inchino davanti ai morti»;

che lo sviluppo della riflessione storica sugli episodi della Resistenza è auspicabile e da favorire in ogni modo, ma non può essere confuso con frasi pronunciate a scopo esclusivamente propagandistico le quali offendono la memoria delle vittime e di chi ha combattuto per la liberazione del nostro Paese dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista;

che nessuna delle grandi correnti politiche e ideali della Resistenza ha mai sostenuto posizioni ciniche come quelle falsamente attribuite dall'on. Bondi e tutte hanno anzi avuto la massima attenzione al rapporto con le popolazioni e con i civili da cui dipendeva in grande parte il successo della lotta partigiana;

che nella Resistenza comunisti, cattolici, socialisti, liberali e azionisti combatterono fianco a fianco dando vita ai CLN e gettando le fondamenta dell'Assemblea Costituente da cui nacque la Repubblica democratica;

valutato:

che il tema del rapporto tra azione partigiana ed eccidio di Marzabotto fu discusso fin dai primi momenti successivi alla strage che ebbe inizio il 29 settembre 1944 e che causò 955 vittime;

che il Tribunale Militare Territoriale di Bologna il 31 ottobre 1951 condannò all'ergastolo il maggiore Walter Reder con una sentenza confermata successivamente in sede di ricorso al Tribunale Supremo Militare;

che nella sentenza si legge, fra l'altro: «... nel citato memoriale Reder, in cui è contenuta la descrizione della situazione generale della zona,

descrizione in cui per certo l'imputato ha accentuato, ma non attenuato, la necessità e la difficoltà dell'operazione, emerge che l'azione di disturbo da parte della brigata "Stella Rossa" si concretava nel fuoco di fucili e mitragliatrici che veniva dai declivi orientali del Monte Sole. Rileva il Collegio che già prima dell'operazione, e precisamente già nell'ordine operativo, risultavano ben definiti in montagna gli obiettivi dell'azione stessa... Queste dunque le premesse di natura puramente militare; ma, come per altri episodi nel corso dello svolgimento l'operazione perde la sua sostanza militare, per divenire terroristica ai danni degli indifesi». E ancora: «... Ritiene il Collegio, rapportando questi fatti agli altri che saranno di seguito menzionati, che ciò altro non significa che la attuazione criminosa di un piano organico già predisposto. Ciò spiega – né altra giustificazione può riferirsi – come la stragrande maggioranza delle vittime non potesse neppure essere sospettata di appartenere a bande partigiane». E la sentenza continua: «La Brigata Stella Rossa aveva operato e si era spostata nella zona. Ma è stato accertato attraverso la molteplicità delle testimonianze sopra menzionate che nei paesi suindicati non c'erano più partigiani all'arrivo dei tedeschi e che non vi fu scontro alcuno, ed è rimasto pure accertato che le SS giunsero in quei paesi e vi sostarono attuando sistematicamente il rastrellamento ed il massacro della popolazione prevalentemente rappresentata da donne, bimbi ed uomini invalidi»;

che la brigata Stella Rossa aveva un carattere spontaneo ed autonomo, e non era riconducibile ad un particolare orientamento politico;

che dopo l'ordine del comandante in capo delle truppe tedesche in Italia Kesserling del 17 giugno 1944, con il quale egli dava mano libera contro i partigiani, si verificarono atti di una ferocia inaudita nei confronti delle popolazioni civili, in particolare in quella parte del Paese coinvolta dal fronte come l'Appennino tra la Toscana e l'Emilia-Romagna. L'Università di Pisa ha calcolato che vi siano stati 2.247 eccidi con 15.000 vittime;

che tutta la storiografia anche più recente (cfr. Michele Battini e Paolo Pezzino, «Guerra ai civili», 1997) ha accertato che la ragione più profonda degli eccidi era indipendente dalle azioni militari nei confronti dei partigiani, e perseguiva una spietata concezione dell'occupazione per la quale i civili stessi erano nemici da terrorizzare ed annientare in quanto non accettavano di denunciare e isolare quei combattenti irregolari che i tedeschi consideravano nient'altro che «banditi»;

che le affermazioni dell'on. Bondi, le quali chiamano in causa il Presidente del Consiglio, e dell'on. Landolfi sono palesemente incompatibili con l'importante funzione che essi ricoprono, in quanto false sul piano storico, offensive per la memoria delle vittime delle stragi nazifasciste e di quanti hanno dato la loro vita per la libertà del nostro Pese, in profondo contrasto col carattere antifascista della nostra Costituzione repubblicana, difesa in modo esemplare dalle parole del Presidente Carlo Azeglio Ciampi,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo al riguardo.

(4-04461)